

Per la storia di un'anima statutaria

Introduzione alla lettura degli Statuti *

MEDIEVALI TRATTI DEL VOLTO DI UN PAESE RURALE

Questa redazione statutaria del 1571 (1) cade nel mezzo della vita storica di un paese che, nominato, come semplice « casale », il 27 agosto dell' '890 (2); cresciuto col vigore di una accentuata autonomia nei secc. XVII-XIX; maturatosi, sino al massimo delle sue possibilità, in una certa fisionomia economica-agricola nei primissimi decenni del '900, sta oggi disegnandosi un volto del tutto nuovo, turistico, impiegatizio, artigianale, scolastico: allargandosi in cittadinesco piano urbanistico, favorito dall'ampiezza della superficie disponibile, sfruttando, fin che potrà, la bellezza della sua montagna rivestita di faggi e di castagni, sino alla vetta dei suoi 1732 metri; e, forse, assistendo, con una certa fatalità di indifferenza e di ignoranza, non solo all'essiccamento di tutta la sua parte pianeggiante, già per secoli, irrigata e coltivata ad orto, ma, quel che è peggio, anche alla non lenta agonia dei suoi vigneti e dei suoi oliveti che il lavoro di un millennio aveva piantato e coltivato.

« Villaggio » ricchissimo di acque, incastonato nella selva dei casta-

* Per concessione della Casa Ed. Olschki si pubblica l'introduzione agli Statuti di Casteldelpiano, di imminente edizione.

(1) ARCHIVIO DI STATO - SIENA, *Statuti delle città, terre e castelli dello Stato Senese. Casteldelpiano: Libro de li Statuti de la Comunità et buomini di Castello del Piano*, scritti e ordinati da Muzio di Girolamo Venturini dal gennaio 1571 al 28 maggio 1572, e compiuti il 10 febbraio dell'anno successivo. N. d'ordine, 31, in folio piccolo di cc. 200, di bella lettera, con rubriche e iniziali in rosso. Nella prima carta è disegnata in colori la sigla del nome di Gesù con raggiera. Le riforme e le approvazioni giungono al 1808 (v. R. BARABESI, *Bibliografia della Provincia di Grosseto*, Siena, 1930).

(2) Vedi W. KÜRZE, *Codex diplomaticus Amiatinus*, Band I, 167, p. 351, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1974.

gni, arricchito dalla foresta dei faggi sovrastanti, già prima del Mille aveva cominciato a scendere, dai suoi 600 metri di altezza, sino alla più bassa felice zona collinare della sua giurisdizione, folta di boschi di quercia, di cerro, di carpino per impiantare e, gradatamente, stendere, prima di tutto, la coltivazione della vigna, considerando il vino « nutrimento e sussidio » di popolo, anche se pagato a carissimo prezzo di fatica e di preoccupazione.

Prima, sporadicamente, per iniziativa personale, poi, per decisione di popolo comincia la discesa nella valle collinare per la sua trasformazione agro-economica: un documento del 29 settembre 1175 (3) ci informa che 8 « massari » eletti dal « comune », guidati da un presbiter e due « sacerdotes », dal casale scendono tutti insieme verso i 400 metri, seguiti, ufficialmente, da altre 12 persone, e certo, da una piccola folla di familiari e di curiosi interessati, per assistere alla distribuzione a ciascuna di quelle 12 persone di un appezzamento di terreno collinare. L'aveva concesso il Monastero camaldolese del Vivo, proprietario di una vasta proprietà, che faceva capo, partendo dal « castrum » sino al fiume Ente, alla chiesa di Santa Fiora di Noceto, che anche oggi porta il nome e mostra le rovine.

Nel 1175 Castel del Piano non è più « casale » ma « castrum » e « commune »; prende decisioni, elegge, nomina suoi rappresentanti, presenza e garantisce l'osservanza delle clausole contrattuali stipulate tra famiglie di comune e autorità di monastero, con evidente licenza dei probabili suoi signori: gli Ildebrandeschi di Santa Fiora.

Le 12 persone cui, dai 3 ecclesiastici e dagli otto nominati dal comune, sono stati « assegnati » i 12 appezzamenti di terra, già variamente coltivati o coltivabili, pagheranno al « rettore » della chiesa locale di Santa Fiora una certa « pensio » in denari e una certa « decimatio » in natura.

Questo contratto del 1175 indica e segna dunque, un grosso picchetto nella vita di questo paese: Castel del piano, nella sua comunità deliberante e autonoma, scende alla conquista della sua valle, fuori dai castagneti e dal tufo vulcanico, in terreno calcareo-argilloso-arenario adatto alla piantagione di viti, di frutti, di olivi, in clima più mite, mosso dal soffio del mare.

Un altro picchetto storico è segnato dagli anni 1330-1332 (4) quan-

(3) A.S.S., *Santa Mustiola di Siena*, 29 settembre 1175.

(4) A.S.S., *Kaleffo Vecchio*, 873, 7 settembre 1330; *Assunta*, 441, 1° febbraio 1331; *Assunta*, 444, 22 febbraio 1331.

do i conti di Santa Fiora, gli Ildebrandeschi, cedono al Comune di Siena il castello di Casteldelpiano, in cambio di un certo debito non pagato, e il comune di Casteldelpiano e, precisamente, il suo Consiglio Generale e speciale, convocato a suon di campana dal Camarlengo e tutti e due insieme, Consiglio e Camarlengo, « in reciproco consenso », scelgono e nominano un « massaro » e castellano perché come « nuntio speciale » si presenti al comune di Siena per trattare e concludere la definitiva sistemazione del paese entro la signoria di Siena. Il Nunzio Speciale porterà a Siena il « giuramento » che 81 « uomini », dai 12 anni in su, hanno prestato dinanzi a due testi « convocati e rogati ».

In questo atto del 1331-1332 non compariscono Consoli o Priori: la figura eminente è quella del Camarlengo che si presenta come ufficiale necessario e continuo, che agisce d'accordo al Consiglio comune.

Pochi giorni dopo quest'atto di sottomissione, Siena prende pieno possesso di Casteldelpiano, sostituendosi, in tutto e per tutto al dominio dei Conti.

Casteldelpiano si presenta, dunque, come « castro »: ha il suo casero, ha le porte, ha una « fabbrica » di ferro, un mulino, terreno da semina, da prato, da pascolo, ma non ha ancora tutte le mura; e gli Ufficiali dei Fortilizi di Siena obbligano gli uomini a « murare » la terra, facendo la « calcina » a 33 soldi il moggio, con questo risultato: nel dicembre del 1366 (5) gli uomini del comune, costretti ai lavori e alle spese « forzate » sono venuti in « povertà e miseria »; hanno speso per migliaia di lire e hanno ricevuto centinaia di lire. Siena acconsente che la tassazione comunale dovuta alla città sovrana sia sottratta dal credito che il comune ha verso di lei... Ma non solo continuando lo sfruttamento militare, in opere e persone e viveri, ma sopravvenendo anche carestia e fame, in Castel del piano è « massima pauperies », anche se è reso possibile l'acquisto di alcune decine di quintali di grano a Grosseto, con agevolazioni di pagamento...

Al principio del 1370 le mura sono quasi finite, ad ogni modo: e sono finite a tempo perché c'è in corso una ripresa bellica da parte dei conti, ambiziosi di riprendersi il « castrum ». Per questo la popo-

(5) A.S.S., *Consiglio Generale*, 175, 64, 30 dicembre 1366; 179, 14, 12 marzo 1368; 179, 30, 17 maggio 1369; 180, 12, 25 gennaio 1369; 183, 17, 11 febbraio 1372; 188, 228, 2 novembre 1378; 191, 5, 11 gennaio 1380.

lazione non aveva potuto né seminare né raccogliere; molti uomini erano stati uccisi, moltissimi imprigionati; per riscattarli, le famiglie avevano dovuto « spogliarsi » di tutti i beni.

Veramente eroica era stata la fedeltà dei Casteldelpianesi a Siena, vincendo ogni tentazione di passare al nemico, cacciando dal « paese chi non vedevano devoto e fedele » all'onore di Siena. E Siena premia e compensa la popolazione di Casteldelpiano esonerandola « da ogni e qualsiasi debito » da parte del comune e dei privati, da ogni « tassazione e cabella di vino, pane, carni », per oltre un anno e mezzo, e da ogni altra e qualunque « tassazione dovuta per tre anni »: per « risarcimento dei danni di guerra » e « fedeltà e loro buone opere » ... Castel del piano, dunque, al principio del 1370 ha l'encomio solenne, il premio, la « medaglia d'oro », si direbbe, ma è ridotto da 130 a 50 uomini. Gli uomini sono talmente diminuiti che « a stento sono capaci di custodire il paese ».

Le mura non sono finite: la notte, stanchi morti, i guardiani si addormentano, non vigilano e all'alba non possono andare al lavoro. Solo l'aurora sveglia poveri corpi infreddoliti. Siamo veramente al fondo: molte famiglie se ne sono andate... da mangiare non c'è rimasto che erba, e i « bargelli » non fanno che vessare e derubare.

Nel 1393 l'amministrazione comunale è costituita secondo statuti propri: a capo del Comune ci sono tre Priori, c'è il Consiglio Generale, rappresentante di Siena e giudice, c'è il Vicario, il « giurista » (6). Pure, continua e si accresce la miseria dei debiti pubblici e privati... Ma sono proprio questi gli anni in cui sgorga, nell'economia e per la finanza di questo paese, una sorgente: quella della fiera e mercato del 9 di settembre che, nato nel 1402, dopo 576 anni, è ancora vivo e vitale, come vedremo meglio in seguito, pur cambiato, al 50% nella sua costituzione economica: sono cresciute le merci, sono spariti gli animali.

Il 9 settembre 1402 è una data fondamentale: non solo per Casteldelpiano ma per tutta la zona dell'Amiata, e per buona parte della Maremma.

Questa fiera-mercato nasce dalla volontà e dalla ricerca e ritrovamento di un mezzo economico-finanziario-spirituale per non lasciarsi soffocare dalla miseria e dallo scoraggiamento: Casteldelpiano come aveva alcuni secoli prima scoperto le possibilità secolari della sua

(6) A.S.S., *Carte Amiatine*, 7 settembre 1393.

valle, ora, nel 1402 « inventa » e trova un mercato, utile per sé e per tutti i paesi vicini. È allora che questo comune scrive a Siena e parla non solo in nome di sé ma anche di altri comuni.

La domanda di istituire un mercato fu soddisfatta dal Consiglio generale della Repubblica di Siena il 9 giugno 1402, con 211 voti favorevoli e 44 contrari (7). Il mercato, come espressione tipica di una economia amiatina, nacque, dunque come volontà di ripresa dopo un lungo periodo di agonia spirituale ed economica: « Il Comune ed uomini di Castel del piano dicono che la terra, per le guerre passate e per la peste che fu de proximo, è fatta povera e ridotta in cattivo stato e bisogna che sia aiutata ».

L'impostazione della domanda è semplice e forte: lo Stato deve aiutare una popolazione che ha lottato, sofferto e non vuol morire. È giusto e opportuno: è giusto perché molte altre « terre » del contado hanno una qualche « franchigia » per far mercato, e Castel del piano, no; è opportuno perché la « terra » di Casteldelpiano è « ottimamente situata avendo ai suoi confini circa dodici castelli da cui chiunque può venire e tornare nel medesimo giorno a casa ».

Ne ripareremo ampiamente: per ora, rileviamo bene che « dopo le guerre », dopo la peste, nella povertà, nacque a Casteldelpiano l'attività del *commercio* che, anche alla sua agricoltura e a quella degli altri paesi, dette molta forza di produzione e di generale iniziativa economica.

Sessant'anni dopo, nel 1462 (8), nell'estate, il Papa Pio II, che era salito agli 800 m dell'Abbadia S. Salvatore per fuggire il caldo, e per ricevere dignitari, ambasciatori e firmare atti aveva scelto l'ombra di un grande castagno, volle visitare altri paesi che, coronano la montagna sui 600-800 metri, vicino alle sorgenti erano nati, e visitò anche Castel del piano. Questo paese particolarmente lo colpì. Ne vide la bellezza:

per bellezza di luogo, dolcezza e serenità di orizzonte, senz'altro il primo ... irrigato di acqua limpidissima, costruito in zona pianeggiante estesa

(7) A.S.S., *Consiglio Generale*, 200, 92, 9 giugno 1402. Vedi anche, 205, 113, 25 aprile 1412.

(8) Pii Secundi..., *Commentarii rerum memorabilium, quae temporibus suis contigerunt, Romae 1584*. « Amiata mons... ad summus usque verticem vestitur memoré: pars celsior... fago tegitur; castanea inde succedit et post eam vel quercus vel suber. Infima, vites, et humano ingenio satae arbores et agri et prata tenent... ».

per oltre un miglio, fertile, piena di alberi, con prati sempre ridenti e campi coltivati.

Pio II vide gli orti, i prati di Casteldelpiano intorno al paese, ma spinse l'occhio anche nella foresta sotto il paese e intravide che ai faggi e ai castagni succedevano querci e cerri e giù, in fondo, viti e alberi da frutti... Prima di andarsene verso Arcidosso e Santaflora l'occhio di artista si fermò a guardare quel dolcissimo paesaggio, che, più tardi, commuoverà anche lo sguardo di un altro scrittore, artista e filosofo, Giacomo Barzellotti:

« Subito dopo, all'uscire di Casteldelpiano, a sinistra, scende leggermente un amore di piccola valle tutta erba, all'ombra immensa della montagna, e, nel mezzo, dove fa seno, scorrono acque di vena fra lunghi filari di pioppi biancheggianti (9) ».

IN VISTA DEI POPOLARI STATUTI CINQUECENTESCHI

E adesso che abbiamo veduto Casteldelpiano, soffermandoci alla segnalazione di certi picchetti economici e politici, in via di ripresa economica nell'accorgimento e nella scoperta di altre possibilità non precarie, possiamo fare un salto sino al 1571: sino ai suoi statuti cinquecenteschi dove troveremo non solo concentrata ma vivente una sua nuova forza economica e spirituale: direi, soprattutto, spirituale.

Casteldelpiano, nella seconda metà del '500, avrà avuto, poco meno, poco più, mille abitanti, in tutta la giurisdizione comunale: nel 1676 ne aveva 1500 e nel 1766, 2023 (10). Oggi ne conta circa 3.500. Grosso modo, in circa 4 secoli di vita, la popolazione è cresciuta poco più del doppio, ma la produzione agricola (in modo particolare quella vinicola e olivicola) è cresciuta, rispettivamente di 10 volte e di 20 volte. Se, per fissare un punto preciso, nella seconda metà del '700 questa popolazione coltivava, sparsi nella boscaglia di quercia,

(9) G. BARZELLOTTI, *David Lazzaretti di Arcidosso detto il Santo suoi seguaci e la sua leggenda*, Bologna, Forni, 1977, rist. anastatica dell'ed. Zanichelli del 1885.

(10) B. GHERARDINI, *Visita generale di tutte le Città, Terre, Castelli dello Stato Senese, fatta nel 1675*, alla voce: *Castel del piano*. La relazione fu stesa nel 1676. Vedi anche: I. IMBERCIADORI, *Campagna Toscana nel '700. Dalla Reggenza alla Restaurazione (1737-1815)*, Firenze, Acc. Georgofili, 1953, p. 302.

circa 2.000 olivi, ne piantò, poi, altri 40.000, e se coltivava, in piccoli vigneti, tagliati nella selva arborata, per circa 200.000 viti, ne piantò, poi, per oltre 2.000.000.

La selva e il bosco spariscono, con moto naturalmente accelerato, a partire dai primi decenni dell' '800 sino ai primi decenni del '900, dopo la prima guerra mondiale. Rimasero, sino al flagello della malattia dell' « inchiostro » e del « cancro », i grandi castagneti dai '500 ai 1.000 metri e le grandi faggete dai 1.000 ai 1.732 metri: su, proprio fino alla vetta, sino ai macigni vulcanici della cima che ha sguardo veramente panoramico: dalle Alpi Apuane al Gran Sasso a tutto l'arcipelago toscano e alla Corsica. Appennini, laghi, mare, isole che, pur lontane, si vedono come se fossero lì, quando, direbbe Dante, « soffia Borea » e rimane splendido e sereno l'emisfero dell'aere... (Par. XVIII, vv. 79-81).

Ora gli statuti del 1571 possono essere considerati come la terza edizione statutaria di questo comune. A somiglianza degli altri paesi amiatini esso deve avere avuto una prima « concessione » statutaria, probabilmente da parte dei conti Ildebrandeschi (vedemmo già che nel 1175 il « castrum » era già « comune »). Verso la fine del 1300, oramai appartenente alla signoria di Siena, aveva, certamente i suoi ampliati statuti, secondo i quali esso regolava l'autonomia della sua vita pubblica, entro la sovranità della legge cittadina. Pur in questa ben limitata autonomia giuridica, civile e penale, Casteldelpiano vive nei suoi statuti. Forse, merita sottolineare questo aggettivo possessivo: i suoi statuti che, nella seconda metà del '500, appariscono veramente « suoi », perché gli statuti cinquecenteschi sono veramente sovrabbondanti rispetto a quelli del '400, in generale, che sono molto più sobri, contenuti, giuridicamente essenziali. In questi statuti cinquecenteschi sovrabbonda il pensiero e la riflessione morale, derivata da una certa cultura classica e da una maggiore cultura biblico-religiosa, e, insieme, sovrabbonda anche l'osservazione, la riflessione, il suggerimento del popolo che alla codificazione partecipa rappresentato dall'opera e dall'anima di certe persone detti statutari (11). Scelti tra le persone più stimato e accorte del popolo, essi hanno particolare competenza pratica e conoscenza personale di tutti i

(11) Vedi anche: *Statuti del Comune di Montepescali (1427)*, a cura di I. Imberciadori, Siena, 1938.

componenti della comunità. Queste persone, questi popolani, essi, statutari, le conoscono una ad una, le vedono muoversi e lavorare e « peccare » nel corso della loro giornata, in campagna e in paese, nella ristrettezza di una necessità familiare e sociale, in bene e in male.

Gli statuti sono, dunque, redatti sotto la guida di un competente di diritto che sceglie ed ordina tutta la materia statutaria: su base di un diritto sovrano cittadino o comune e su base delle caratteristiche ambientali, sociale, economica, amministrativa, regolamentare, direttamente, a viva voce concorde, indicata e illustrata e commentata dalle poche persone (campagnoli, artigiani, proprietari), scelte tra il popolo. Sono, appunto, questi i

savi huomini eletti che tutti unitamente ordinano, si come conseguentemente si vede in tutto il presente libro di Statuti (Dist. I, 22).

Sono, dunque, popolani i responsabili autonomi di una sostanza statutaria economica sociale morale. Nel largo confine dell'ordinamento statutario entrano, così, quelle osservazioni e quei comandi che il popolo vuol far conoscere per bocca dei suoi uomini scelti.

La nomina di questi statutari è autorizzata dal Consiglio comunale; è compiuta dalla magistratura comunale vigente composta dai Priori, dal Camarlengo e dal Sindaco Generale. La scelta deve ricadere su certi « uomini discreti et savi » cui la nomina riconosce il diritto e il potere di « reformare et ordinare gli statuti et leggi municipali » che sono, quindi, opera autonoma, di aggiornamento in nuovo ordine statutario personale e comunitario. Agli organi competenti di Siena spetterà rivedere le bozze statutarie e approvarne il testo definitivo.

Tra questi sei statutari non c'è chi abbia titolo di professione o di distinzione sociale: sono, probabilmente, tutti estratti dalla lira, come proprietari terrieri, di diversa consistenza (in prevalenza, dalla lira mezzana). Di uno statutario si sa che è un artigiano: è un maestro-fabbro, come tra i Priori c'è un altro artigiano: è uno scalpellino.

Presiede all'opera statutaria un uomo di legge, un notaio, cittadino senese, eletto dalla Magistratura ordinaria: questi dovrà dare ordine e precisione alla prosa e al contesto. Lo ha deliberato il Consiglio della Comunità. Lo ha decretato la magistratura superiore dei Conservatori di Siena.

LIMITI E CARATTERI DELLA RILEVANZA GIURIDICA

Opera di grande rilevanza giuridica questi statuti municipali? Direi di no. Lavoro paesano, essi non possono certo aspirare a culturali elevati ragionamenti; minimi ruscelli giuridici scesi, mescolati e poi spariti nel grande fiume del diritto comune o cittadino non possono nemmeno rischiare di credere ad una loro peculiare originalità.

Il diritto generale di questi statuti rurali ha base di sconcertante vastissima uniformità. La paternità della norma è vagamente incerta; l'espressione formale è fuori del vero diritto, imprecisa, ma una cosa è certa: di paese in paese, di villaggio in villaggio variano i caratteri e le fisionomie delle singole comunità in economia, in finanza, in regolamentazione, in riflessione giuridico-morale. Se si deve fare storia di una zona diversamente popolata, ogni statuto porta il suo contributo peculiare. Non credo, quindi, che si possa fare storia di un diritto originale, specifico degli statuti paesani ma, talvolta, invece, quando evidente e intelligente è la partecipazione di popolo, si può fare la storia di un'anima statutaria; si può disegnare e rilevare il « ricordo » storico di un modo di vivere economico e spirituale proprio di una certa popolazione che ha voluto e potuto vivere secondo la linea di un programma di vita autonomo. Che differenza di espressione e di spirito tra lo statuto di Montepescali del 1427 o quello di Castel di Badia del 1434 (12)!

In un certo senso, in un paese di limitata popolazione, nulla è concettualmente astratto. Sono la coscienza e la conoscenza personale a decidere scelte o proposte economiche e « politiche ». Tutti, nel cerchio delle mura, si conoscono, si stimano o non si stimano quando, in compagnia di paese o per le vie di campagna, se ne parla. Ecco perché chi sceglie ed elegge ogni persona di carica non è il popolo, nei suoi caratteri incerti o infidi, ma certe persone che appaiono le più stimate e autorevoli per intelligenza e prestigio, anche se non sanno né leggere né scrivere.

Certo, è giusto scegliere gli ufficiali comunali in proporzione tale che 1/4 derivino dai proprietari maggiori; 1/4 dai proprietari minori e 2/4 da quelli medi, che sono in maggior numero e, probabilmente, è anche opportunamente giusto che la carica dei componenti la magi-

(12) A.S.S., *Statuti dell'Abbadia San Salvatore*, anno 1434, in latino.

struttura comunale duri soltanto sei mesi perché, nella rapida rotazione di governo, si alternino quante più persone è possibile. I non iscritti nemmeno nella lira minore, non valgono: sono solo ggetto di elemosina e carità.

NUCLEI VITALI DELL'ANIMA STATUTARIA

Non possiamo, nella pur relativa brevità di una introduzione alla lettura di questi statuti, fermarci sulla « descrizione » formale dell'ordinamento comunale. Quindi, a suo tempo ci limiteremo a fare osservazione su qualche singola figura di ufficiale di comune che ci sembra abbastanza, singolarmente, importante. Per una esposizione generale della costituzione comunale rimandiamo, con fiducia, all'ampio studio di Danilo Marrara (13).

Abbiamo, però, il desiderio di mettere in rilievo due nuclei vitali dell'anima statutaria. Uno è il nucleo generalmente spirituale. L'altro, il nucleo costituzionale. L'uno e l'altro costituiscono il concetto e il sentimento della legge dominante ispiratrice e il mezzo prioritario, pregiudiziale che dà vita ad ogni congegno amministrativo.

Da non dimenticare anche che se le norme del generale diritto civile e della sua procedura sono formalmente precise ma fredde, sono, invece, molto mosse, dinamiche, espresse, direi, con gergo popolare molte altre norme che riguardano l'ordinamento costituzionale o l'economia o il costume privato e pubblico della popolazione interessata. Sono, queste, norme che l'animo popolare non legge statiche nella loro formulazione ma vede e sente nel loro movimento esecutivo e nella loro causalità morale.

Il nucleo spirituale degli statuti risiede in questa affermazione:

La legge a l'hora è di Dio quando è creata senza alcuna machinatione et a l'hora la legge è fedele testimonio di Dio quando per essa li semplici e poveri ne sono aiutati e difesi.

L'affermazione religiosa-salmistica è convalidata dalla ragione dei cultori classici del diritto, come « quel Marco Tullio Cicerone ». -

(13) D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma Senese, Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'Unificazione d'Italia*, Grosseto, 1961.

Proemio - È la definizione tradotta e riportata alla pagina 352, n. 692 da *Le droit d'être un Homme*, pubblicazione dell'U.N.E.S.C.O. (14).

La legge, dunque, deve essere sempre e soprattutto, *difesa*, e insieme, *aiuto*: difesa contro il pericolo e la sofferenza di un male che provenga da cattiva volontà altrui e, insieme, aiuto perché con la sua persuasione, col suo timore, con la sua apertura mentale, possa aiutare l'uomo a non indursi nella tentazione di cadere nel male ma a vivere lavorando.

È la legge di una società, debole, che vive sempre nel pericolo della povertà confinante con la miseria, fisica e spirituale: una società che deve essere difesa e aiutata nella sua debolezza.

Ecco perché il criterio di astratta giustizia religiosa si fa concreto criterio di direzione sociale. Ecco le disposizioni più sensibili e più « intelligenti » in favore dell'operaio, dell'ignorante, del senza lavoro. Sono queste persone che particolarmente vivono nella *coscienza personale* del legislatore statutario che quando pensa al bene della comunità mette bene in rilievo che non esiste comunità soddisfatta nel suo interesse e nel suo diritto e dovere se non esiste soddisfatto l'individuo, in varia libertà, componente la comunità. Non è giusto che una persona patisca la fame o non abbia lavoro molto più che non sia giusto ch'egli violi una norma del codice. Di qui, ritorna il motivo che la legge non sia soltanto difesa nel timore ma anche e soprattutto « alta » nella giornata. Di qui tutta l'opera di una politica economica tesa a non creare, nella società, quello stato di *necessità individuale* che giustifichi, nel fatto, la violazione della legge. Di qui, il particolare « sentimento » della legge, non solo punitiva ma anche creatrice di lavoro. Lo comanda Dio e lo vede, con i suoi occhi, il legislatore della sua società di cui egli conosce, persona per persona, ogni individuo. La legge statutaria, in un certo senso, è, straordinariamente, di derivazione e di applicazione *personale*. Di qui la drammaticità pratica di una legge che dovrebbe essere equa e legale; di una pena che deve essere sempre imposta ma sempre proporzionata. Di qui anche l'impotenza legale della legge pubblica dinanzi alla « prepotenza » giusta della persona privata che, di fatto, porta in sé e in sé risolve reato e assoluzione.

Questo contrasto tra legge e necessità appare particolarmente vivo proprio nell'anima statutaria di una società rurale e sensibilissima al

problema morale, e come tale, irrogatrice di multe e pene severissime, in difesa del principio, e pur vivente, giorno per giorno, in in uno stato di « libertà ». Lo statuto, come legge, vive soprattutto nell'autonomia della sua astrattezza. Vive, invece, nella concretezza della vita quando suggerisce o fissa certe norme economiche o certe norme intellettuali (come nell'Istituto della scuola).

Casteldelpiano non ha « signore » feudale o cittadino perché, scostato com'è dalle vie lungo i fiumi, non ha importanza se non agricola: non offre invito di strade battute, non vede, non vigila, non sfrombola dall'alto; non è un vero « castrum » se non per sua personale difesa. Diversa la posizione e la sorte di un Arcidosso che sbarra dalla via di Siena il passaggio a Santaflora a capo del suo fiume o anche ostacola o favorisce l'accesso alla Maremma, via Monticello, per la sua strada che esce da Porta Talassese, da Porta del Mare; non è Montelaterone che dominante due valli del Lente e della Zanca sta, feudo dei Monaci, tra Arcidosso feudo dei Conti e Montegiovi signoria di nobile senese; né come Montegiovi che insieme a Montenero vigila la via per Siena, via vado dell'Orcia e città di Moltalcino o la via per la Maremma, via fiume Orcia verso l'ampiezza della valle dell'Ombrore sino a Grosseto, sino al mare; e nemmeno come Seggiano che, insieme col castello di Potentino guarda e vigila dall'alto la via che venendo dalla Cassia, lungo la via del fiume Vivo e Orcia immette nella grande via della Maremma e del mare dopo, aver ricevuto, come affluenti, le strade che scendono dalle colline di Montalcino.

Casteldelpiano è un bel paese aperto di orizzonte. Ha i suoi castagneti e le sue faggete come gli altri paesi amiatini ed è anche centrale paese cui colline assolate e ricche sorgenti offrono la possibilità di una cultura intensiva. A Casteldelpiano, quindi, non c'è signore tirannico, nominato o no, né ci sono bravi; non c'è nemmeno qualche comando di militari incaricati di « insegnare la modestia alle ragazze ».

C'è, sempre presente con la sua occhiuta fiscalità, la città dominante; ma Siena è lontana decine di chilometri. Ogni suo « cittadino », rispetto al terriere comunale, ha qualche privilegio economico, esige qualche formalità di rispetto ma il cittadino non ha potere né giudiziario né amministrativo. Può essere cittadino esoso senese colui che ad ogni vendemmia viene a controllare le some dell'uva e ad esigere la cabella sul vino.

Non c'è tiranno locale: la proprietà « grande » è molto limitata dal prevalere nel congegno amministrativo, delle altre due proprietà: se quattro sono i Priori, uno è priore scelto tra i terrieri della lira maggiore; uno tra quelli della lira minore e due da quelli della lira media. È sempre questa che può comandare anche perché, scegliendosi, i Priori, i componenti del Consiglio Generale, la scelta è compiuta da ogni singolo Priore: la Lira media, ha il 50% del Consiglio Comunale (15).

Non c'è tiranno e nemmeno oligarchia a Casteldelpiano. A Casteldelpiano c'è la tirannia delle cose, della « necessità », della povertà connaturata alle cose, temperata, se non vinta, dal tempo, contro la sempre presente e mai sparita « prepotenza » del comando centrale e, in parte almeno dei pochissimi « ricchi » locali, comprese persone ed enti ecclesiastici.

Per quanto riguarda l'ordinamento costituzionale e amministrativo si può dire che il popolo, considerato come numero indistinto, non entra in azione: e non soltanto quella parte di popolo considerata « miserabile », perché nulla tenente e, come tale, privo di qualsiasi diritto elettivo. Anche il popolo organizzato e distinto nella diversa gradazione di capacità finanziaria ed economica, come appartenente ad una « lira » maggiore o media o minore, se pur ha diritto di essere scelto ed eletto alla cariche di comune ha limitatissimo e condizionato il diritto ad eleggere. Vige in questa costituzione di Casteldelpiano quel diritto che il Marrara chiama il diritto di cooptazione espresso nel congegno tra gruppi di persone: il Consiglio Comunale esiste ma la sua elezione spetta al complesso amministrativo centrale in carica composta dai Priori dal Camarlingo e dal Sindaco Maggiore. Questa carica centrale si elegge i suoi consiglieri: consiglieri, direi, non di comune ma di priorato.

A loro volta, Priori Camarlingo e Sindaco, eletti né dal popolo né dal Consiglio sono scelti e nominati, raggruppati (tre Priori, un Camarlingo e un Sindaco), perché, di semestre in semestre, ogni gruppo (sono otto gruppi valevoli per quattro anni) diriga l'amministrazione comunale; ma chi sceglie ed elegge Priori Camarlinghi e Sindaci

(15) Per tutte le pagine in cui mi riferisco al contesto degli Statuti è valido l'indice analitico, alle singole voci, che del motivo, dell'istituto, della persona dà informazione puntuale e completa.

sono altre poche persone: sono gli «imbossolatori» cioè quattro persone, appartenente uno, alla lira maggiore, uno, alla lira minore e due, alla lira media. Da notare che proprio questi imbossolatori da cui dipende come in origine, la generale scelta di tutti gli amministratori principali, sono scelti e tra i componenti il popolo possidente, dai medesimi Priori Camarlingo e Sindaco generale che siano in carica nell'ultimo semestre, prima che la borsa dei gruppi amministrativi si faccia vota nell'ultimo degli 8 semestri.

Ora, se il gruppo dei Priori... sta in mezzo e può scegliere sia i componenti il Consiglio sia i Priori grandi elettori che sono gli Imbossolatori, sembrerebbe che fosse il gruppo veramente dominante l'amministrazione comunale. In realtà, sono, invece, titolari del maggior potere proprio gli Imbossolatori che, pur scelti ad esercitare la loro funzione dai Priori, nel fatto, hanno mano libera nello scegliere, secondo loro giudizio e senza che alcuno li obblighi, tutta l'amministrazione centrale per quattro anni.

Sei persone, Priori, Camerlengo e Sindaco Generale, scelgono 4 persone: gli Imbossolatori, ma questi Imbossolatori liberamente ne scelgono 48. Per di più, gli Imbossolatori scelgono anche i Camerlenghi del sale e il Sindaco del Vicario: i primi, che hanno funzione e dovere veramente formidabile, in quanto devono rispondere di tasca propria se la cabella del sale, pretesa da Siena, non sia esatta sino in fondo; il secondo, il Sindaco del Vicario, che ha una particolare funzione, anche politica, nei riguardi di Siena, in quanto il Vicario, sottoposto per opera del Sindaco a controllo popolare, è funzionario e rappresentante della città sovrana.

Gli «Imbossolatori», quindi, sono i veri «padroni» del Comune. Imbossolatore può essere soltanto chi ha pienezza di titolo fondiario e personale e familiare: per consistenza patrimoniale, per normalità di vita, per conoscenza sociale, soggettiva e oggettiva come colui che bene è conosciuto da tutti e bene conosce tutti. «Terriere» almeno da 20 anni, accasato e ammogliato, proprietario di beni regolarmente registrati alla «lira», l'imbossolatore deve giurare dinanzi al Vicario che «imbosolerà», come designati funzionari di comune, per 4 anni, solo «persone che sieno buone a l'utile de la Comunità».

È bene subito rilevare che dei 4 Priori eleggibili ogni semestre uno deve essere estratto tra i registrati nella «lira maggiore»; uno, nella «lira minore» e due, nella «lira media»; sembrerebbe non arrischiato affermare che il Camerlingo, il «ministro del tesoro e

della finanza », non può essere scelto che tra i registrati nella lira maggiore perché egli « deve essere benestante e sufficiente » per essere responsabile, personalmente, di ogni spesa ed entrata.

Non è detto, invece, che il Sindaco generale, come colui che « vigila e custodisce e riceve i beni stabili della Comunità, stima, affitta debba essere di una lira o di un'altra. Egli deve essere, soprattutto, « pratico e intelligente delle faccende della Comunità ».

Quindi, capi del potere esecutivo sono i Priori; amministratore contabile del bilancio comunale è il Camerlengo; direttore competente dell'economia comunale è il Sindaco Generale.

E, giova ripetere, chi elegge questo gruppo di persone di governo sono 4 persone private scelte e nominate dalla magistratura comunale in carica. Non sono i Priori che scelgono i Priori: tra i vecchi e i nuovi Priori chi decide sono gli Imbossolatori. Costituzione di metodo e di fine, si potrebbe dire, aristo-oligarchica, nel senso di una scelta di persone che, conosciute come migliori da tutta la popolazione della « terra », siano bene aperte di mente e di intelletto: dotate, cioè, di equilibrio e di saggezza derivata dall'« intelligenza », dalla comprensione *personale* di uomini e cose, provveduti di capacità ad eseguire nell'opera quello che sembra l'utilità del bene comune: bene comune veduto sempre come sintesi di molte, concrete, personali analisi e non come sintesi astratta di definizione statuale.

Qui mi pare che cada bene il significato di un giudizio di popolo espresso con due sole parole contro le persone nemiche del bene personale e comune: queste sono le persone *ignoranti e prepotenti*. « Gnorante » non tanto vuol dire che « non sa leggere e scrivere » quanto, e soprattutto, che non capisce, non vuol capire e comprendere gli altri; non si accorda col diritto e con l'interesse di altri: quindi, come « gnorante » è « propotente ».

In queste due parole è la precisa analisi e condanna delle persone che sono le più frequenti nemiche dell'equità personale e comunitaria. In pratica, il marcio del potere sta, così, nella « gnoranza » e nella « propotenza ».

Ed ecco perché, in altre parole, si mira a scegliere, per l'amministrazione comune, le persone cui tutti riconoscono onestà, intelligenza, capacità. Per raggiungere questo fine, la via che si crede migliore è quella di fare scegliere non da una folla di popolo, cui possa mancare o essere meno certa, discrezione e fermezza contro « violenza » demagogica o fraudolenta, ma da poche persone dai responsabili

in carica ritenute le migliori nella popolazione di un piccolo paese. Certo, la scelta degli imbossolatori e poi dei singoli ufficiali di comune apparisce, in un certo criterio direttivo, ben limitata perché deve cadere tra gli iscritti nelle singole categorie della « lira ». Non può estendersi ai nulla tenenti. Possibile onestà e intelligenza e buona volontà di persona singola non sono, in sé, apprezzate e prese in considerazione di responsabilità pubblica se non abbiano, come base e come frutto probante, la proprietà fondiaria personale, creduta naturale filiazione di capacità spirituale.

Questo era il sentimento del mondo di ieri. È sulla « robba » propria che può esercitarsi e svilupparsi e sopportarsi al massimo la propria « fadiga ». Bisogna, quindi, che la legge possa vivere in modo che ognuno « si possa aiutare de le sue fadighe e robbe ne li bisogni suoi ». Solo chi ha « roba » può avere libertà nel lavoro e attività sempre sveglia. Ciascuno deve essere « curioso » delle proprie cose: sempre. Solo chi ha « robba » può essere libero e sincero e leale.

Non si può dimenticare, per altro, che gli ufficiali di comune, Priori, Camerlengo, Sindaco Generale, Consiglieri, hanno soltanto un piccolissimo compenso: direi, simbolico. Stipendiati con salario fisso sono soltanto il Vicario, il Messo e il Maestro di scuola.

Ne nasce un'altra osservazione. La società è suddivisa in tre categorie, a seconda della consistenza patrimoniale. La più numerosa sembra essere quella della *lira mezzana* ma sembra di poter rilevare che per qualsiasi uomo, godente di lire mezzana o inferiore, sia grave sacrificio consumare il proprio tempo per le minute e continue faccende della propria carica pubblica, sia pure per un solo semestre.

Cioè, in pratica, il peso, la responsabilità e l'interesse della carica casca sulle spalle del certo benestante piuttosto che su quella dell'incerto benestante, pur contro una precisa volontà equalitaria. Un rilievo di un certo interesse va anche fatto sul motivo del « sindacato »: del controllo, a fine di ogni gestione semestrale.

Mentre Priori, Camerlengo e Sindaco Generale saranno, sì, controllati e giudicati ma da una persona da loro stessi scelta, a sindacare l'opera amministrativa-giudiziaria del Vicario, del giudice inviato dalla città sovrana, sarà una persona scelta da quegli stessi imbossolatori che nominano l'amministrazione comunale: cioè, in qualche modo, il paese ha, in loco, diritto di discussione col potere cittadino stesso. Ed è, mi pare, l'unica occasione in cui il popolo, per bocca di un suo

rappresentante, può dire la sua sui problemi fondamentali e pratici di giustizia e, direi, di generale amministrazione, imparentata se così si può dire, con la politica.

SOCIETÀ E COSTITUZIONE

Secondo l'idea che mi son fatto studiando diretta documentazione medievale e moderna del mondo amiatino, nella vita pubblica rurale si succedono tre fasi di sviluppo ordinario nel comune: una prima fase, quella del 1100, è quella in cui non c'è vita collettiva autonoma precisamente regolata, ma c'è, libera, periodica, intesa tra comunità, anziani e clero: magari, per scegliere persone adatte a compiere certe azioni, o presiedere assemblee deliberanti; possono essere chiamati « consules ».

Ora proprio nel sec. XII, questa intesa si fa sempre più frequente; si ritiene anche sempre più necessaria perché nel seno della comunità si stanno preparando grosse richieste all'autorità signorile; ci vorrà del tempo ma si giungerà a raggiungere risultati capitali, interessanti persona e famiglia. Prima di tutto, in vista di questo fine, si mira ad ottenere il diritto e la perennità del « consolato »: istituto, di cui, giorno per giorno, si riconosce l'assoluta necessità per discutere, documentare, ottenere, promettere.

Nel gioco di questa lunga discussione, si domanda e si ottiene, 1) che i guadagni del padre e i suoi beni siano assicurati ai figli per volontà testamentaria; 2) che il lavoro di ciascuna persona acquisti la sua libertà nel senso che si ottiene sia l'alleggerimento dei servizi personali verso il signore sia che i tributi, che per tradizione e consuetudine si pagavano in natura, si paghino in denaro; in terzo luogo, si ottiene di poter disporre, come si vuole, dei beni personali e familiari anche in vita.

Cioè, il popolo conquista la sua libertà sia nel modo di lavorare sia nel modo di pagare i tributi, sia nel tempo di disporre del frutto del suo lavoro, in beni mobili e immobili, in vita e in morte. I vincoli signorili sono spezzati. Imposta, così, una nuova vita, nuova e organica e ordinata deve essere anche l'amministrazione comunale: non solo per il buon andamento economico-sociale ma anche per la difesa, ormai, politica, dei diritti, personali, familiari e collettivi conquistati.

Ecco, dunque, come nel 1200-1300 nascono i primi ordinamenti statutari; schematici ma essenziali. Ecco il comune rurale in piena adolescenza. Ma la popolazione cresce o anche paurosamente diminuisce. Ha, quindi, un estremo bisogno di ricrescere, restaurando e innovando.

L'innovazione consiste soprattutto in questi atti: prima, registrando, anche nei paesi di campagna, la variazione e l'accrescimento delle proprietà immobiliari, in semplici ma precisi catasti; 2) dando ampiezza, ricchezza e ordine normativo in una revisione fondamentale al secondo statuto; terzo, favorendo iniziative, attività, movimento commerciale che rallenti i vincoli di economia strettamente autarchica del primo '400.

Quindi, per la libertà della persona, la costruzione di una nuova famiglia; per l'unione delle famiglie, nel proprio interesse, il completamento della costituzione comunale; per il miglioramento e l'esigenza di una nuova, cresciuta società, l'estensione della proprietà e del possesso, l'incoraggiamento alla circolazione dei beni di commercio.

COMUNE E CHIESA

Ecco perché, nel Cinquecento statuario, il comune è visto come « repubblica » o « comunità di uomini » che ha, come base e direttiva, il « reggimento » il « governo » e sua « difesa ». Reggimento è l'opera legislativa. Governo è l'opera esecutiva. Difensione è l'opera giudiziaria che, in circolare difesa come cerchio di mura, dovrebbe assicurare spazio libero alla legge e alla sua esecuzione. In altro punto è detto che l'ordine giudiziario è, per la comunità, quello che la siepe è per la vigna. Ogni infrazione alla legge, morale o positiva, è un attentato alla sicurezza comunitaria, che bisogna difendere. (Dist. I, 34)

Ma sulla triplice base di reggimento, governo e difesa si apre, come occhio che illumina e controlla, un'idea morale che, nella intimità e nella sincerità della persona vivente, a tutto dà anima. Ecco perché il proemio è una preghiera, e la prima opera, suggerita e comandata, è come « onorare Dio, la Madonna, i Santi » « et di poi, ordinare le cose del mondo » (Dist. I, 23). Nella prosa iniziale, magnificenza retorica, religiosa e politica. L'« invocazione » rivela componente di istruzione e di educazione classica e sacerdotale che ha

ispirato la redazione statutaria. L'animo si innalza a Dio perché tutto il cielo sia a servizio della terra. (Proemio) Nel proemio, fiducia nella legge che nasce dalla purezza dell'anima, priva di ogni interesse egoistico, al fine di aiutare e difendere i semplici che non sanno, e i poveri, che non hanno, contro prevaricazione di interessi di persona « propotente », nemica della disciplina e giustizia comunitaria.

« Comunità et homini », mai in contrasto tra loro perché, dando unità e armonia comunitaria, si serve Dio come giustizia e amore.

La morale religiosa-chiesastica è accettata dal popolo come fonte di precetti, padri di norme positive come nascenti dal concetto e dal sentimento del « peccato », così come lo definisce e fissa la dottrina della chiesa.

La Chiesa è madre universale. Il Pontefice è il santo pastore.

In politica, ogni atto, massimamente, deve essere « a honore laude et accrescimento di ogni grandezza e dignità » di Cosimo de' Medici, Granduca di Toscana, posto, anche lui, sotto l'ispirazione divina. Alla Chiesa, religione e *verità vera*; al Principe, capacità di *pace e di giustizia infallibile*. D'attualità comune (siamo al tempo della battaglia di Lepanto) l'augurio di poter vincere le nazioni infedeli.

Il potere religioso è verità. Il potere politico è pace e giustizia: ideale, aspirazione dell'uomo che fissa la possibilità di questo ideale nel potere.

Nell'aureola dell'augurio di ogni pur piccola comunità sottoposta entra anche la città di Siena « per il suo honore, la sua grandezza, la sua magnificenza »; che sono nobili ma generici auguri. In realtà, il vero potere è nella Chiesa come titolare di verità e nel governo granducale come mezzo per una vita pubblica ordinata nella giustizia e nella pace.

Al centro di questa aureola di luce, l'augurio per la propria comunità; la più cara: per lei non solo « onore laude et accrescimento » ma anche « pace, prosperità et quiete », che nella realtà dipendono dal potere sovrano, cui si promette « docilità e obbedienza », e dalla rettitudine dell'amministrazione pubblica nell'equità del giudizio e nella forza della coscienza personale e sociale. Tutto, a fin di bene: da raggiungersi « col castigo dei rei, maligni et iniqui e col rilievo et innalzamento dei buoni ».

Il rilievo conclusivo è quello che gli statuti devono essere redatti per vincere il male ed esaltare il bene. Il criterio di questa ovvia

verità è tutto gonfio di sentimento e di intenzione morale. (Dist. I-proemio).

Il proemio, è di una luminosa solennità, è espressione di una mentalità che non ha dubbi sulla totale compresenza della divinità con gli uomini, sulla loro assistenza e protezione.

Dio è colui che tutto può. La Madonna è la Vergine Madre, la sensibilissima tra le donne e le mamme; i Santi e i martiri sono avvocati e difensori sempre impegnatissimi nell'« orare causas », nel cercare di esprimere con la perfezione animata della parola il desiderio degli uomini a colui che tutto può; sempre chiamati e pronti al soccorso e alla difesa contro il male che l'uomo compie e per le necessità di cui l'uomo ha bisogno: nel rapporto col cielo stagionale che dà la vita o la distrugge; con la terra coltivata che dà la vita ma esige sempre lavoro, fatica, rispetto col ritmo incerto dell'anticipo generoso.

Santi, invocati contro uomini spesso non « congiovanti » contro le difficoltà ma congiuranti contro altri uomini e i loro beni, necessari alla vita singola e alla pace di tutti. E, tutto questo, in un sentimento di « umile » impotenza umana che cerca la soluzione dei quotidiani problemi nella potenza divina. L'uomo ha bisogno: il santo intercede; la Madonna raccomanda; Dio, che tutto può, dispone in cielo e in terra. L'uomo non è mai solo nel suo lavoro e nella sua pena.

Il bene, anche quello assoluto, è personificato.

Il male è visto nascere nell'anima della persona singola, non personificato nel diavolo. In tutti gli statuti, il diavolo che, pur, per fede esiste, è nominato solo in uno degli attributi femminili formulati da chi vuol insultare una donna: la donna, oltre che maliarda, strega, porca, ladra, puttana, femmina di preti e di frati, vacca, può essere veduta e insultata come « cavalla del diavolo ».

Il diavolo non è che un grande cavaliere di una grande cavalla: non è l'onnipotente dio del male. Il male è nell'uomo. Il diavolo lo ha seminato *in interiore homine* e poi è sparito nell'egoismo della sua viltà, ma Dio e la Madonna e il Santo sono sempre presenti nel medesimo « *interiore homine* » come persone vive e vere, realmente vissute in terra, nel dolore e nell'umiliazione umana e, come tali, vincitrici del male e confortatrici di chi soffre. Dio, Madonna e Santi sono creature come noi e servi di noi, per amore, anche se il terragno- lo sarcasmo fiorentino spruzza veleno e sorriso sulla vantata protezione dei santi senesi: — Ci avete santo sano (sant'Ansano) e v'ammala-

te; ci avete san Crescenzo, e nun crescete; ci avete san Savino, e matti sete; ci avete san Vittore, e vu'perdete... ma che razza di santi che vu' avete?... — Negli Statuti si lamenta; è vero, che la società non ha rispetto nemmeno dei luoghi santi e manco di Dio: in chiesa si lavora e gioca e balla... Di fatto, una società che vive nella ristrettezza e nella contraddizione di una tale povertà, fisica e spirituale, che è « costretta » a vivere fuori della regola umana, razionale e religiosa. È la perenne storia del lebbroso che bestemmia e di cui san Francesco non si scandalizza, come gli altri, ma di cui egli indica il solo rimedio, naturale e spontaneo, nella guarigione: — Guarite il lebbroso, e il lebbroso non bestemmierà più —.


D'altra parte, tutta l'anima statutaria è inzuppata di precetti, di ammonimenti, di conforti e di minacce religiose che si uniscono a quelle puramente umane della norma legale.

È la religione di chi difende il proprio interesse e il proprio diritto con la protezione della divinità contro i violatori della legge umana e divina ed è anche la religione di chi, nella minaccia e nel richiamo religioso, pur sente la voce di un possibile conforto e di una possibile speranza di cui ha, nell'intimo, bisogno.

Ecco perché se si tratti, per esempio, di preparare una processione solenne e costosa o di erigere una chiesa con accatto e offerta di lavoro gratuito, tutti concorrono e rispondono: l'orgoglio di chi ha e la speranza di chi non ha si vedono espressi nella « gloria » della medesima costruzione in nome di Dio, il potere misterioso da cui tutto, insindacabilmente, può succedere.

FESTA DI CHIESA NELLA FESTA DI MERCATO

I beni della chiesa, siano beni di pieve di « compagnie » di cappelle come di beneficenza come quelli dello Hospitale, hanno cura preminente affidata a due persone appositamente scelte dai Priori ed elette dal Consiglio che sono i *Santesi dello Hospitale*: essi ricevono i lasciti e i beni delle chiese e dello spedale; li amministrano, li sorvegliano e li difendono, con precisa allusione a due fatti: alla qualità di beni accumulati in questi enti e, quindi, sottratti al godimento di persone e di famiglie e, al fatto che come beni di enti sono meno soggetti al rispetto delle persone: rispetto sia amministrativo sia possessorio. La prima nomina che devono fare i Priori che sono



...libero e franco e senza cause civili, il mercato...

in carica dal 1° luglio, per il secondo semestre dell'anno, deve essere quella dei *Due Signori della Festa*: quella dell'8 settembre, la più solenne, la principale e più antica festa dell'anno, in onore della « gloriosa Vergine Maria »: quella festa spirituale che sta al centro anche di tutta una settimana di movimento economico, del tutto libero, in cose, animali e persone.

La festa in chiesa non solo muove il cuore fedele; non solo commuove genitori e parenti al suffragio per le anime dei propri defunti ma diverte, anche, chi sente cantare e canta; chi cammina dietro lo stendardo di seta colorata e ricamata della processione; fa godere chi, in quei giorni, meglio mangia e beve sui tavoli delle strade, su cui pende la frasca del vino in vendita, o alla tavola imbandita cui si abbuffano autorità civili e chiesastiche.

Per l'8 settembre ci devono essere Messe per almeno 15 religiosi, celebrate, tutte, « nella cappella et chiesa che si trova fuori delle mura castellane »; sedici devono essere le « libbre di cera lavorata », « per offerta e consumo »; solennemente cantata deve essere la Messa del giorno, preceduta da una processione, solenne, cui ogni capo famiglia o un uomo per casa deve partecipare; in testa, tutta l'amministrazione in abito festivo; e, dopo la festa, tante Messe in suffragio dei morti, con officio, esequie e Messa particolare: tutto, solennemente, cantato; e, prima della festa, il vespero di apertura.

Anche Siena tiene allo sfarzo di questa festa religiosa. Acconsente che la comunità possa spendere sino a 80 lire, pari al compenso di 160 opere di un bracciante (esagerando, ma non troppo, circa 3 milioni di oggi). Da non dimenticare, d'altra parte, che se il guadagno chiesastico è stato pingue, nel divertimento, la soddisfazione e la commozione è stata generale: in questi giorni dell'anno, la chiesa è cinema, è teatro, è tempio: per tutti.

IDEOLOGIA E REALISMO NEL DIRITTO PENALE

La presenza sicura e continua del Vicario, amministratore della giustizia, negli atti processuali eseguiti secondo la « lettera » degli statuti, è garantita non tanto da un orario preciso quanto dalla raccomandazione del precetto biblico: — Diligite iustitiam omni tempore, vos, qui iudicatis terram. —

La giustizia, cioè, deve essere sempre presente nell'anima per esse-

re sempre presente nell'esecuzione: per l'immediata eloquenza della difesa e la frequenza della soddisfazione, materiale e spirituale, della persona o dell'ente offeso.

Le molte ferie sospendono l'amministrazione della giustizia ma si solleva eccezione e si rende sempre giustizia alle persone per le quali la sentenza può equivalere a pane giornaliero, per lavoro compiuto e non ancora pagato; per crediti di cose necessarissime al vivere quotidiano... Per contro, sempre col medesimo scopo di dare respiro al povero, le molte ferie stagionali o no, sospendono l'attività giudiziaria, anche contro chi potrebbe trovarsi in colpa civile: condannare un tale che non abbia da pagare un debito e metterlo in prigione sarebbe contraddittorio e non intelligente. Intelligente è, invece, lasciarlo in pace, non fargli perdere tempo proprio quando la faccenda lunga della mietitura, della vendemmia, della castagnatura non solo gli procura il necessario per vivere ma gli può procurare anche il denaro o il bene per pagare il debito. Tra mietitura, raccolta del grano, vendemmia, castagnatura, tutte le feste religiose dell'anno sono circa 200 le giornate in cui si devono lasciare in pace « li poveri debitori » e non toglierli dalle fatiche loro: eccettuate, le cause penali. In tutti questi casi « civili » la vera giustizia non nasce dall'osservanza formale di una legge positiva ma dal dare possibilità di esercitare un lavoro, causa di vita e mezzo unico di riparazione di un reato (III, 177). Rientra in questo criterio di concreta e giornaliera pacificazione in difesa del lavoro, il normale « compromesso per lodo di arbitri » guidati dal Vicario, oltre l'infaticabile opera di pacificazione per interessi in perpetuo contrasto nella vita quotidiana di famiglia e di campi, da parte di quelle due persone che dovrebbero essere persone « mirabili », che sono i due Viari. Il Vicario, il funzionario-giudice, pur nel più basso grado dell'amministrazione giudiziaria, diventa, nella parola degli statuti, non soltanto colui che, nella sua funzione, agisce in nome del potere sovrano « de li maggiori padroni de la magnifica città di Siena » ma è colui che rappresenta « el signore del mondo e de lo stato temporale » e che, come tale, deve venire subito dopo il « signore e principe dell'anima ». Quindi, Papa, Imperatore, Vicario stanno in ordine gerarchico, in enorme salto di ordine burocratico ma in parità di carattere nella responsabilità della funzione. La giustizia, come ordine e necessità di vita, li parifica nella verità del precetto religioso. Ma, ancora una volta, la realtà della vita « dissacra », per esempio l'idea del diritto penale.

Il libro del diritto penale ha l'occhio sulla normalità dei reati e sulla loro frequenza, propria delle persone abitanti nel paese: « sono accuse criminali e malefici quali giornalmente sogliono infra li homini et persone accadere ».

E c'è nel libro indicata la precisa finalità del diritto penale: non solo incutere timore con la gravità della pena comminata ma anche prevenire la personale tentazione al male. Proprio nel cercar di individuare il carattere del fenomeno penale, si usano parole di singolare intimità psicologica personale e sociale: direi, per cogliere uno stato d'animo alienante come causa di violazione di legge. Si parla di « inquieto vivere » di « malvagità et incendio de la mente di ciascuno ». Cioè, si individua la radice del male sia nel malessere sociale sia nell'intima responsabilità della persona, ma di questa persona se ne parla come di persona malata: malata non solo per naturale, biblica malvagità ma anche per fantasia eccitata dall'« inquieta » realtà della vita e dell'« incendio de la mente personale ».

Bisogna bene rilevare che si tratta di una società rurale che deve vivere, molto spesso, spinta dalla « necessitas » di campare extra legem e quindi, come aguzzata dalla « fantasia » della vita giornaliera mai sicura di sé. È una società molto povera: povera di quella tipica povertà rurale che può essere anche impreveduta, imprevedibile e irreparabile perché non può tanto mancare di lavoro quanto essere derubata della produzione per la tremenda avversità stagionale contro la cui « impotentia » devastatrice rimane annientata la potenza umana.

La realtà è che molto non di rado *si vive nel furto e nelle liti*. Gravi i furti di arnesi campestri e artigiani; gravi i danni e i furti in possessi altrui; gravi i danni di frode nel commercio, vivente, anch'esso, nel cronico indebitamento paesano.

Ora, permanente è la contraddittorietà delle minutissime, gravissime pene con la impossibilità di infliggere e farle sopportare, se non in assurda iniquità.

Chiunque può accusare « per mezzo di suo giuramento »; gli si deve credere, gli si deve dare 1/4 della pena ma il « giuramento » può essere motivo assolutamente probante di reato e di pena? Facciamo un caso pratico, non dimenticando che in questo paese la bestemmia sembra sia « privilegio » di tutte le categorie: uomini, donne, vecchi, giovani, bambini bestemmiano, in casa, per le strade, in chiesa. Ora, nel caso della bestemmia o si lascia correre e si fa finta di

non sentire, come di fatto, doveva succedere oppure ci si scandalizza e si accusa, pur con giuramento.

E, allora, deve scattare processo e pena. Per chi bestemmia, sono 47 lire di pena: per chiunque; e non solo: se uno bestemmia Dio, la Madonna e un Santo dopo l'altro, sono 47 lire per ogni bestemmia. Facciamo pur il caso che sia uno solo il bestemmiatore e una sola la divinità bestemmiata. Sono 47 lire che il bestemmiatore deve pagare, per 1/4 al Vicario, per 1/4 all'accusatore e per metà alla Comunità. Traduciamo queste 47 lire in termini di compenso nel lavoro e troviamo che esse corrispondono a 94 giornate di lavoro. Con che campa la famiglia di quest'uomo o di questa donna se per metà dell'anno effettivamente lavorativo, egli dovrebbe lavorare per pagare una pena? E se traduciamo queste 47 lire in valore di pane sono 940 soldi; siccome un kilo di pane vale poco più di due soldi, sarebbero circa 470 i kili di pane. Poiché l'uomo dovrebbe lavorare solo per circa 200 giorni l'anno (tolto il mal tempo e le festività religiose) acquisterebbe con queste 100 lire circa 1000 kili di pane. Ammettendo che siano 4 in famiglia a mangiare per 365 giorni l'anno, se da questi 1000 kili ne togliamo 470 per pagare il reato di una bestemmia, ciascuna persona avrebbe poco più di 300 grammi di pane al giorno. Sarebbe la fame permanente in famiglia: terreno adattissimo proprio per inventare la bestemmia. E sarebbe una enorme pena assurda, inesigibile omaggio, non cristiano ma molochiano, alla divinità offesa: qui, sì, che si « bestemmia ».

Quand'ero ragazzo io, in un certo rione, proprio di Casteldelpiano tutti i giorni in guerra con la miseria, la bestemmia era voce normale di tutti i componenti una famiglia, ma nessuno denunciava, pur, magari, soffrendo. Ma quando, a partire dal primo dopoguerra mondiale, la miseria calò, anche la bestemmia calò. Oggi, credo che non dovrebbe bestemmiare più nessuno, in quel vicolo.

Questo diritto penale statutario sembra un diritto penale fuori mondo, anche per un altro motivo. Non solo le pene pecuniarie sono, di fatto, inesigibili per la gravità del loro peso ma anche perché la loro esigibilità apparisce impossibile per l'assoluta scarsità degli agenti che ne dovrebbero assicurare la riscossione. E il Vicario che giudica e condanna ma chi fa eseguire la sentenza se negli statuti, sulla carta, si vede correre di qua e di là, di su e giù, per le più svariate incombenze, solo la infaticabile ma sola persona del Messo uscire, banditore, guardia, arrestatore, carceriere? Sarebbe più che

ingiusto parlare di « malavoglia » degli ufficiali esecutori. È, del resto, sintomatico il fatto che, di tanto in tanto, tutta la popolazione sia chiamata dalla campana della comunità per intervento in « brighe, rumori, questioni e zuffe » (III, 215). Eppure, come si sentirebbe il bisogno di una certezza del diritto perché senza questa certezza « tutte le cose sono quasi una causa evidentissima di ruine e occisioni » (III, 211). E direi che sa quasi di confessione disperata motivare la pena non con la logica coerenza di un riconosciuto cogente diritto positivo ma con termini che hanno significato intimo, morale. La persona che, avvertita dalla campana che suona a fuoco, non corre con gli altri a spegnere l'incendio non è soltanto un « terriere » degno di pena per inadempienza ad un ordine pubblico ma è, prima di tutto, « persona inhumana, ingrata e crudele »: è una bestia che dimentica la certezza di un beneficio che altri potranno fare a lui, in caso di bisogno; ha un animo egoista, insensibile al visibile, udibile, certo dolore altrui » (III, 215). Ma riecco la inutile pena: sarebbero la pena di 40 scudi, pari a 280 lire, equivalenti al compenso di 360 giornate lavorative! È anche vero che, avendo l'occhio sulle persone che più di frequente sono colpevoli di certi, ordinari reati contro cose e persone e animali, si evita, in questo largo settore nella pratica, la enormità « immorale », direi, della pena.

Se ne ha la riprova in un altro tipo di impossibilità funzionale. Questa legge penale esigentissima è veduta e voluta far vivere nella volontà, intelligenza e possibilità di un semplice uomo; che dura in carica sei mesi; che, in questi sei mesi, può compiere un monte di cose « non giuste »: moralmente e legalmente : il Vicario. Difatti, dopo sei mesi, esso è sindacato: rivisto, controllato, giudicato sia dai suoi superiori gerarchici sia dall'amministrazione completa della comunità locale, su denuncia d'ufficio o su denuncia privata. Che salto tra la « trascendenza » dei principi e l'« umanità » dei fatti!

LE FORZE DI UN'ECONOMIA AD ORGANIZZAZIONE AUTARCHICA OPPORTUNAMENTE CORRETTA


Veduta a volo d'uccello la strada economica percorsa da questo paese si muove, prima del Mille, da un limitato agglomerato di case, detto « casale », che si stende lungo il corso di acqua sorgiva, vicina

e comoda, ha il suo breve orto intorno casa, è circondato dai castagni entro i quali sembrano esistere anche piccole vigne sempre piantate vicino a casa seppur fuori del terreno e del clima, cui la vita è vocata.

In un secondo tempo, quando il casale diventa « castrum » e raccoglie, in luogo meglio definibile e chiudibile entro cerchio di mura, la popolazione, anche sparsa e crescente e, insieme alle persone, anche le bestie; quando la convivenza si fa sempre più stretta e sempre più aperta al conversare e progettare su nuove necessità di vita sociale e comunai-pubblica, allora si fa più viva la spinta ad uscire verso la campagna, più distante, verso la valle collinare che « chiama » la pianta domestica di ogni genere; allora ci si accorge che nella collina assolata e mossa dal respiro del mare pur lontano può avvenire non solo l'integrazione ma il superamento del castagno e della quercia con la vite e l'olivo e il frutto; allora si vede bene che anche l'orto e il campo di lino possono essere estesi quando l'acqua di sorgente può essere condotta e regolata, per irrigazione, in tutta la parte pianeggiante del « castrum », sempre, giorno e notte vigilata e osservata dall'occhio dell'uomo, della donna e del ragazzo. La scoperta di questo impensato ampliamento economico-agricolo scende alla pratica graduale, anno per anno, secolo per secolo, sino a qualche decennio fa, di mano in mano dinamicamente integrata dalla opportuna e nuova attività, prima, commerciale e poi, industriale, integrata e alimentata dalla neonata, sospiratissima circolazione del denaro che esce sia dal nuovo credito bancario sia e, soprattutto, dal rigorosissimo risparmio familiare.

Naturalmente, non bisogna correre. Se dobbiamo far sosta alla seconda metà del '500, o poco più, dobbiamo avvertire che questa nuova economia del paese e della zona occidentale del Monte Amiata è solo impostata, nel sec. XVI, solo bene avviata verso la signoria della vite e dell'olivo.

Al tempo degli statuti, sono dominanti ancora pastorizia, castagnatura, frutticoltura e orto. L'economia è mista ma in processo continuo di raccordo di variazione tra castagno, grano, bestiame, vino, olio, orto e faggio. Il bestiame brado che dà latte, formaggio e poca carne, andrà sempre diminuendo ma mano che vite e olivo cresceranno e dalla collina caceranno bosco e selva. Rimarranno il castagno e il faggio in grande estensione montana. Con la vigna e con l'oliveto aumenterà anche, ai loro margini e ritagli di terreno, sempre crescen-



...legnatico libero per la casa e per l'arte...

ti, la piantagione e l'innesto degli alberi da frutta; così come nella parte più pianeggiante e più riccamente irrigabile, in terreno vulcanico, ricchissimo di potassa, si stenderà la coltivazione dei legumi e dei lini.

L'alimentazione si farà meno scarsa. La materia del vestiario, anche vendibile, in lana e lino si farà più richiesta e costosa in pubblico mercato.

È un'economia mista, limitata, pur sempre diretta da questa finalità: nella povertà di base tutti i capifamiglia devono avere garantito un minimo di sussistenza con prodotti della terra e con attività di libera iniziativa artigiana e commerciale.

Di qui la piccola proprietà privata, prevalente la « media » nella lira mezzana; poca, la maggiore e poca la minore: se insufficiente o mancante può essere integrata o sostituita in tutto dall'uso della proprietà comunale. Ogni capo famiglia può avere una « presa » di castagni e di orti nella grande Selva di Gravidona, di proprietà comunale; può avere un appezzamento di terreno comune per l'obbligatoria semina di cereali di circa mezzo quintale di grano; può avere diritto di pascolo comunale, previo pagamento di piccolo canone al comune per le bestie proprie; ha diritto di legnatico libero nella faggeta comunale, per il legname necessario alla costruzione o manutenzione della propria abitazione e per la necessità del fuoco, in cottura e riscaldamento. Tutti, infine, sono incoraggiati e aiutati nella libera iniziativa che può essere esercitata nella vendita minuta durante tutto l'anno in vino e pane a chi passa o può essere « scatenata » durante i 15 giorni di mercato: libero e franco per ogni merce, per ogni bestia. In pieno inverno, di gennaio, per i bisogni della primavera e quasi in primo autunno, di settembre, per le possibilità della lunga invernata che deve far diminuire il bestiame se il contadino non ha fieno o aumentarne, se il fienile è pieno e il pagliaio è grosso o deve domandare attrezzi e filati per i giorni piovosi o per le veglie notturne in attesa del tempo in cui al buon aratro o alla buona treggia si possa attaccare le bestie; o alla zappa e all'accetta affilate si possa presentare la zolla intenerita o al duro legno o al marito e ai figlioli si possa offrire maglie di lana, giubbe di pannello o calzonì e calzini ben rifatti o rattoppati.

Non esiste la grande proprietà: c'è, diffusa, la piccola proprietà e il piccolo possesso che fa di continua pedana verso il balzo alla vite e all'olivo, verso il vino e verso l'olio che sono nutrimento e sussidio,

cibo, bevanda e denaro come merci di pregio di mercato e non solo di necessario consumo come il grano e come la castagna: per il « pane » di tutti i giorni.

Sempre più poca e sempre più scarsa la semente del cereale in un territorio non solo limitato in estensione ma anche e soprattutto vocato alla pianta da frutto. Nel tempo, alla grave insufficienza cerealicola si cercherà di rimediare con lo scambio tra il grano del podere di Maremma e la farina dolce per la polenta del castagneto di montagna.

LA MISERABILE E SFRUTTATA FINANZA COMUNALE

Del modestissimo bilancio comunale, fonte principale è il valore corrispondente alla lira, cioè al catasto del bene fondiario, in terreni e fabbricati di singola proprietà personale, regolarmente denunziati, riconosciuti e descritti, con revisione e aggiornamento in termini di qualità, di quantità e di reddito ogni dieci anni, da parte di persone, detti *allibratori* eletti dall'amministrazione principale del comune. La registrazione catastale è solo descrittiva: in quale « popolo » del paese o in quale « contrada » della corte si trovi il bene, quali ne siano i confini. Di superficie esattamente non si parla ma la stima è misurata ad occhio e ad esperienza del tutto personale, da parte degli allibratori, sia nei riguardi dell'estensione sia nei riguardi dello stato di consistenza e, nel momento, di capacità produttiva.

L'intervallo di dieci anni tra un aggiornamento e l'altro della registrazione catastale o lira, è ritenuto giusto e sufficiente per gli eventuali e desiderati miglioramenti nei diversi raccolti, in semina o in piantagione; il criterio di stima e di imposizione sui beni da parte degli « allibratori » deve ispirarsi ad un criterio strettamente locale e consuetudinario: il valore deve essere quello « che l'usanza del paese suggerisce », e non altrimenti.

Altre fonti di entrata comunale derivano invece dalla consistenza dei beni che son di tutti in quanto beni comunali; e questi sono beni fondiari (selve, pascoli seminativi, piante) dati in possesso, uso e affitto a capi famiglia del paese o sono beni comunali da consegnare in gestione, a lume di candela, e dietro compenso in denaro o in natura (mulini, osterie, forni). C'è anche un'imposta o cabella sulle some

d'uva raccolta ma questa non fa parte delle entrate comunali, in quanto sono direttamente riscosse dal fisco della città sovrana.

Da rilevare che tra tutte queste fonti di imposta e di tassa costituenti l'entrata comunale, la principale è quella detta della « Selva di Gravilona ». Si trattava di circa 400 ettari di terreno castagnato irrigato seminativo che suddiviso in circa 300 « preselle » aveva il duplice scopo di assicurare la principale fonte di entrata al comune, come amministrazione, e di costituire buona base di sussistenza economica per tutti gli enti e per tutte le famiglie del paese, ciascuna delle quali, nella propria presella, avrebbe trovato un certo « pane », legna e legname e altro.

Ogni ente o famiglia avrebbe dovuto pagare un tanto l'anno e avrebbe avuto il diritto di conservare il possesso, l'uso e il godimento, passando la « presa » di padre in figlio maschio; e più tardi, mancando il maschio, anche in femmina, con la facoltà di farne uso di dote, di alienazione tra terrieri, previo obbligo di assicurare l'amministrazione comunale che, comunque, non sarebbe mai mancato l'adempimento delle pubbliche clausole contrattuali già fissate nel primo rapporto.

Ora, ha un certo significato rilevare che, considerata questa, della Selva di Gravilona, la principale e più sicura fonte di entrata, essa doveva essere riservata al soddisfacimento delle spese assolutamente prioritarie del comune: il pagamento dei tributi, gravosissimi, alla città sovrana; il pagamento del salario al Vicario, rappresentante di Siena e amministratore della giustizia in paese e il pagamento del salario al maestro di scuola. Ad ogni altra spesa o salario poteva provvedersi, salvo imprevisti, con ogni altra entrata comunale, non sicura né abbondante di garanzia come quella derivante dal canone delle « prese di Gravilona ».

Significativo il fatto che l'unico stipendio veramente comunitario garantito dall'entrata maggiore e più sicura della Selva di Gravilona è quello del Maestro di Scuola, fissato ed offerto, nel momento, ad una certa somma ma anche elevabile da parte del Comune, salvo approvazione senese...

All'entrata della Selva di Gravilona è strettamente legato il pubblico e il privato interesse: questo, nell'economia, quello della finanza. Se il Camarlengo non raccogliesse in tempo tutti i denari delle quote — preselle di Gravilona — ne risponderebbe personalmente e pagherebbe di tasca propria spese, danno, interessi. Su questa speciale

amministrazione, da cui dipende anche il pagamento di alti funzionari senesi, come il Castellano di Chiusi e quello di Sovana, vigila severamente la magistratura dei Conservatori di Siena: il massimo ufficio di controllo. Selva di Gravilona dunque: massima garanzia, economica e finanziaria pubblica e privata. Come si scriverà più tardi, proprio l'aver potuto disporre in ogni modo di queste prese di Gravilona ha « impedito che in tempi penuriosi e calamitosi le povere famiglie fossero forzate a morire dalla fame ».

Ed ecco perché si prescrive che « la presa deve essere sterpata e nettata bene e diligentemente come si costuma e si conviene ».

Ed ecco anche perché la prima scelta delle « prese » migliori, nella parte collinare più assoluta, deve essere compiuta a favore delle varie chiese e « compagnie » chiesastiche di paese: « perché Dio e la Vergine e i Santi siano favorevoli e misericordiosi sopra la Comunità e sugli uomini ». Sulla « selva di Gravilona » deve, particolarmente, incombere la protezione del « Paradiso », su richiesta e preghiera degli enti beneficiati.

In verità, tutta la vita finanziaria di questa società rurale vive come in un congegno grossolano, senza olio, arrugginito. Non circola, se non a stento, goccia a goccia, il denaro. Non c'è né velocità né moltiplicazione. Quel poco di liquido è immediatamente assorbito nell'inerzia della vita stipendiata dalla città dominante o nella furberia di chi aspetta il momento buono per prendere per il collo la gente. Come si è detto, l'unico stipendio comunale che si salva, esaltato come mezzo principale di « ricchezza » economica, intellettuale e spirituale, è quello del Maestro di scuola. Non si spende né c'è possibilità di spendere in opere che abbiano altra e molta utilità sociale da parte del Comune. Opere pubbliche, come accomodatura di strade per le vigne, sono obbligo privato. Opere di strade interpaesane non esistono. E se anche qualche altro paesano può mettere da parte qualche denaro, lo tesaurizza nella prudente paura, salvo, poi, a doverlo spendere tutto, dopo aver venduto tutto il patrimonio, quando, per estrema necessità pubblica ad esempio, di carestia e fame, non il Comune debba provvedere ma il privato benestante, signore: fino a rischiare di rimetterci la vita, oltre che il patrimonio.

Ecco perché la vita economico-finanziaria del Comune rurale è, normalmente, vita di arrangiamento, in solitudine personale attiva: periodicamente, congestionata o folle.

Di chiarissimo, critico significato, il fatto che, succeduta alla dina-



...le castagne sono il pane de la povera gente...

stia medicaea quella lorenese, quel 75% delle entrate comunali destinate a tributi della città dominante, fu immediatamente riservato e devoluto alla sola costruzione di ponti e strade.

AGRICOLTURA E FORESTE

Per questa zona del Monte Amiata occidentale vale ripetere l'osservazione che, nel corso di tempo, lentamente, è andata diminuendo l'importanza economica della pastorizia contrastata e fatta retrocedere non tanto dalla generica agricoltura quanto dall'agricoltura specifica: quella della vite, soprattutto, e poi dell'olivo e degli orti.

Della pastorizia diremo qualcosa trattando delle diverse qualità di animali allevati. Della generica agricoltura cioè della semina dei cereali si può dire che parte dall'amministrazione comunale l'obbligo ai terrieri di seminare una certa quantità di cereali: grano, soprattutto, e non segale perché soltanto, forse, in qualche radura della montagna castagnata la segale poteva essere seminata e crescere. Certo al cereale si terrebbe molto ma, in realtà, pochi sono i campi seminabili nella vastità collinare della selva querciaiola. Lo dimostra il fatto che se la quantità seminabile obbligata arriva a poco meno di mezzo quintale a famiglia, la verosimile raccolta di circa 3 quintali diminuiti del seme da riseminarsi, corrisponderebbe a poco più di 2 quintali a famiglia. Del resto esiste un dato sicuro per un tempo successivo quando si calcola che, fatti i conti della produzione, si giudica che ad ogni persona possano toccare 20 chili di grano a testa di fronte ai due quintali di farina di castagne all'anno; è proprio esatto quel che gli statuti affermano: « le castagne sono el pane della povera gente ».

Ad ogni modo, ci sono bovi e anche bufali per arare, come somari per trasportare, a soma, quel che nei campi si produce o si sotterra.

Orti e lino

Ho detto che, pur in lenta continuità, si estende la vite. Però Casteldelpiano ha già una coltivazione di pieno rilievo: quella degli orti, e una coltivazione forse esclusiva: quella del lino che il popolo coltiva, lavora e tesse. Sia gli orti sia il lino sono oggetto di coltivazione particolare di Casteldelpiano per due ragioni: perché la popolazione può lavorare in quell'« amore di piccola valle » pianeggiante che

è tutta sua, e perché circa 200 ettari di questo felice terreno possono essere irrigati quanto si vuole da molte generose perenni sorgenti di acqua di cui un bel « roccchio » già da tempo antico è stato condotto dalla mano dell'uomo secondo una linea di scorrimento, tranquillo e puro, per oltre un chilometro, a monte di tutta una parte in dolce declivio: è proprio il corso del cosiddetto « Fossato » che, veramente, nei secoli ha alimentato gli orti, i prati e quei campi di lino, la cui fioritura, a maggio, destava la meraviglia anche dei campagnoli, pur usi a « commuoversi » dinanzi ai frutti e non ai fiori della campagna. (... « nel mese di maggio la pianura di Casteldelpiano è vagamente dipinta dal grazioso fiorellino celeste ». *Giornale Agrario Toscano*, 1831, p. 365)

Ed è il lino che, come bene di particolare valore, nella Distinzione del codice civile statutario, suggerisce e impone una singolare eccezione al diritto di proprietà. Dicono gli statuti « ciascuno de li suoi beni è padrone e può di essi disporre a modo suo »; non di meno è obbligo di chi è proprietario di terreni da lino offerti in locazione, riconoscere e concedere diritto di proprietà ai « parenti prossimi et propinqui ». Inoltre, a norma degli stessi statuti è reso obbligatorio un certo modo di coltivazione del lino: non soltanto perché la produzione del terreno locato sia buona ma anche perché il campo da lino sia sempre conservato in condizioni di buona fertilità. Chi semina lino in terre locate deve « vangarle e letamarle bene et diligentemente », pena, 10 soldi a staio ($1/8$ di ettaro) da pagarsi al padrone del campo.

La retta coltivazione è controllata, dunque, a vista d'occhio sia dagli ufficiali di comune, per la miglior produzione, sia dal padrone del campo per la sua buona conservazione produttiva.

Nessun'altra coltivazione ha questi riguardi: pubblici e privati. Convinti « essere l'agricoltura di grandissima importanza », l'acqua per irrigazione di campi di lino e di orti è distribuita secondo regolamento pubblico. Sono questi gli orti che producono erbaggi e frutti di particolare sapore. La vocazione del terreno vulcanico dà speciale « dolcezza », di sapore, come alle castagne, ai poponi, cocomeri, cedroli, zucche, cipolle, aglio, insalate, radici, rapi, cavoli, piselli, ceci, fave...

Tutto, a ciò che ciascuna povera persona possa affadigarsi e che sicuramente habbi a valersi et potersi aiutare de le sue fatiche, con fare

loro orti et ancora per dare comodità e abbondanza a la terra e persone di Castello del piano.

Gli orti sono, dunque, nutrimento di famiglia e piccola sorgente di vendita in paese e fuori paese.

Il castagno e il faggio

Però, nell'economia generale, anche in questa comunità rurale il primo posto spetta al castagno.

Ripetono gli statuti, e noi con loro: « Le castagne sono el pane de la povera gente, e non hanno altro sussidio ».

Il diritto di proprietà si scapriccia, con voce di particolare esigenza e rispetto, quando riguarda la proprietà delle castagne:

Ugn'uno sia padrone del suo. Castagne altrui non si devono cogliere né nel castagneto né sulla strada che attraversi il castagneto.

La pena raddoppia quando lo specifico « bando » protegge proprietà e possesso del castagneto.

Il pane vero per le povere persone sono le castagne e ne sono anche il sussidio straordinario. Direi, più del vino perché solo una minoranza può fare il vino e venderlo mentre le castagne, sia per proprietà sia per possesso sia per diritto consuetudinario della raccolta dei rimasugli di castagne, detto « ruspo », dal 1 dicembre a carnevale, sono nella possibilità di tutti.

E noi sappiamo che se una mela di un etto dà 58 calorie, un etto di castagne ne dà 213 e di fichi secchi 274, di noci 646, di nocciole 663, di prugne secche 268. Così se è vero che ogni abitante di Casteldelpiano poteva contare su 2 quintali di farina dolce, pari, a 6 q di castagne fresche, sarebbero state ben 3200 le calorie giornaliere a sua disposizione. Questo dato spiega bene come in montagna non ci fosse fame ma solo quando ci fossero castagne. Ogni abitante di Castel del piano, si è visto, poteva contare, in media, solo di 20 chilogrammi di grano, all'anno.

Nella grande selva dei castagni ci sono anche castagni « insitati », cioè innestati di qualità migliore, per esempio, di marrone. Ecco, quindi, il « sussidio » di denaro che ne deriva. Non privo di significato e di interesse, il particolarmente ricco vocabolario che

nasce dalla pianta del castagno come pianta da legna e da legname: ecco i verbi appositi e precisi: tagliare, legnare, far legname, scosciare, ròcchi da squadrare, far « pezzi », scortecciare, sbarbare, far scrozzole, far ceppi da corpi di castagno, far traverse, atterrare con accetta castagni vivi o morti, scapezzare, intaccare, scorticare, rastiare con ferro...

Nell'insieme, sono verbi e sostantivi che indicano l'opera molteplice, viva e redditizia, compiuta sull'albero « morto » del castagno. Ogni parola che si esprime nella norma è viva: direi, soffre di vita. Il castagno deve essere doppiamente difeso da vivo anche perché sia un buon castagno da morto. Il castagno è la pianta principe in cui le persone « si esercitano ». (Dist. IV, c. 43). Purtroppo, « i castagneti giornalmente prendono fuoco »... Quindi, continuamente piantare, allevare, innestare... nella selva inverosimilmente, irrazionalmente fitta.

Per tutti questi motivi, naturale che, per la castagnatura, ci siano le ferie giudiziarie, in libertà assoluta e senza eccezione così come dominante è il castagno nell'economia della gente. « Ferie de la castagnatura, da santo Luca, 18 ottobre, a san Martino, 11 novembre:

per essere li homini de la terra e corte di Castello del piano tanto poveri che non fanno ricolte di altri grani e biadumi che di castagne et in quelle sono occupati da settembre per infino a tutto dicembre, per potersene vivere e sostentare tutto l'anno.

Singolare, la... contaminazione lessicale, suggerita e voluta dalla preminenza del castagno: la castagna non è una castagna come semplice frutto di una pianta ma la castagna è « grano » è « biadume ». La farina di castagne è la farina del pane: la polenda di farina dolce è... pane di grano.

Si aggiunge: le frutta, non meno che le castagne, « importano a l'uso humano ». Si è visto il perché scientifico. Né per terra né per aria si possono cogliere frutta altrui: peri, meli, sucini, *olivi*, ficaje, sorbi, nespoli, noccioli, noci sarage, mandorli, peschi, giuggioli, mortelle, cotogni, melograni, rismarini, salvie, esistenti *in vigne*.

In realtà, le frutta, come la carne di maiale, sono alimento di tutto l'anno. Si mangiano fresche, anche acerbe, dalla tarda primavera sino all'autunno; si seccano, si conservano, si cuociono per tutto l'anno.

Altro elemento materiale di cui la mente statutaria si occupa con particolare attenzione, oltre il castagno in sé, è quello della legna:

specialmente della legna da fuoco, mezzo essenziale di normale sussistenza.

Le povere persone si aiutano l'anno a fare de' passi o vero cataste di legna da fuoco o di castagno o di faggio per vendere o per bisogno de la casa loro ne l'invernata.

Anche la legna è considerata fonte primaria di vita umana come denaro vivo e come mezzo di vita familiare durante l'« invernata ». Da notare che invernata non è semplice inverno. L'inverno è una stagione; l'invernata è tempo lungo, di neve, di freddo che paralizza o mortifica.

Famosa la disperazione del pastorello dantesco cui, a gennaio, la « roba » manca per le sue pecore come assurda ma sintomatica la risposta del Gonfaloniere del '700 ad un quesito del Granduca sulla possibilità, in loco, di comprare e vendere legname da parte di terze persone negozianti in legno. Immensa, la foresta; molta, la legna che, anno per anno, va a male, tanto di castagni che di faggi che marciscono e muoiono su se stessi; utile e razionale sarebbe, a parte speculazioni e danni, il diradamento boschivo per il miglior accrescimento della pianta; notevole potrebbe essere la quantità di denaro vivo importato ma nulla si deve vendere; a nessuno si permette qualsiasi mercato esterno di legna perché, su ogni ragionamento di utilità finanziaria immediata ed economica a medio e lungo termine, prevale la semplice paura del *freddo*, durante l'*invernata*. Forse, nel ricordo dei vecchi rimane, come minaccia permanente, quella famosa invernata più lunga, a memoria d'uomo, e più affamatrice di animali e di persone..

In realtà, l'inverno, nella solitudine e nel silenzio della montagna, può essere, non di rado, molto lungo; può durare da ottobre a maggio. Sono mesi in cui bisogna tenere acceso il « fuoco » in casa, sia pur nella sola cucina, tutto il giorno, e, per la notte, bisogna mettere il « fuoco a letto » con « prete e pretina »; e bisogna vivere, campare non solo con la polenda ma anche con qualche soldo. Legna può essere venduta o al forno o a chi non ha bestia da soma o chi lavora fuor della terra o deve essere portata ai Priori perché si scaldino quando si adunano nella casa della Comunità: ogni 6 mesi, una soma di legna da parte di ogni capo famiglia.

D'altro lato, se queste considerazioni di carattere, in un certo sen-

so, anti-mercato, riguardano, prevalentemente, castagni e querci, in senso lato, una speciale diversa attenzione viene rivolta all'albero di faggio come mezzo principale di lavoro artigianale. Quando, negli statuti, si pensa alla grande faggeta comunale di circa 600 ettari, non tanto si pensa alla famiglia popolare che ha bisogno di fuoco quanto all'artigiano che ha bisogno, sempre e a buon prezzo, del legno di faggio col quale egli può fare arnesi e attrezzi domestici e campestri di ogni tipo e vendibili, in mercato, dentro e fuori paese.


Da qui, tanta libertà, pur vigilata, nella faggeta: « A ciò ogni persona si possa ne la sua arte esercitare et aiutare et fare utile a la Comunità; ciascuna persona abitante o conferente o forestiera, come maestro di legname, può entrare, legnare, tagliare e arteggiare nella montagna e faggeta, tanto e sempre quanto gli piace ». Basta che paghi la « fida », mese per mese.

E ciascun « terriere » « può fare cerchia d'ogni sorta e ogni altro legname da concio e da conciare, legna da ardere, per adopero di casa sua e per logro di foco, quante gli bisogni e quante ne vorrà, e travi, colonne, a suo adopero, non per vendere, senza pagare fida o altro ».

Dell'altra principale pianta, la quercia, parleremo indicandola, soprattutto, come pianta di alimento animale.

La vite e l'olivo

Proprio quello che negli Statuti di Castel del piano si legge e si dice sulla importanza della vite e del vino mi fa ancora una volta sottolineare che nel presentare questi Statuti non è il criterio di calcolo in superficie e quantità o in convenienza economica, finanziaria, e nemmeno una puntuale ricerca di rilevanza giuridica, che debba guidare, in prevalenza, lo studio di uno statuto, ma è proprio quello di mettere in evidenza che lo statuto può essere, veramente, testimonianza di anima popolare, di umanità viva nel lavoro, nella sofferenza, nella regolamentata preoccupazione della scelta di vita. È ancora l'« animus » di una popolazione solitaria che si preoccupa, soprattutto, di soddisfare fame e sete, in qualsiasi modo, e che, pure, proprio dalla vitalità della vite e dalle sue esigenze per vivere, riceve l'impulso ad un certo tipo di vita personale. La vite è la pianta che, più di ogni altra, coltivata, provoca e soddisfa l'orgoglio dell'uomo. Per potare una vite e dell'uva, voluta e scelta, fare un vino è necessa-



...il vino «è cosa necessaria al genere umano»... (Lesi M.).

rio che l'uomo alzi, al massimo delle sue possibilità, ingegno e passione, anche se, nel mercato, il guadagno deluda l'impegno.

Col sole, padre del vino, e la linfa, madre del vino, la vite è pianta di mistero (bene lo sente ed esprime il pensoso stupore di Dante) (16) e di pena. Il vignaiolo cinquecentesco di Castel del piano della vite e del vino, sente soprattutto la pena che si deve sopportare per la speranza di un bene necessario che solo la vite può dare. È in questa prosa che si sente meglio l'anima statutaria che si esprime il pensiero e il sentimento del popolo. Nella vite, l'intelligenza, il timore, il guadagno del popolo: tutto, al massimo possibile.

Le vigne sono beni di tanto grande importanza quanto si può dire; et non meritano tali beni essere men riguardati et hauti in timore di ogni altro bene terreno; anzi, molto di più.

Per conservazione et riguardo de le cose che sono appartenenti et necessarie al vivere humano, come le viti, tagliare vigne d'altri, ma né ancora una minima vite, ne le quali si dura tanta fadiga, a custodire e mantenere et allevare, per averne sussidio e nutrimento per la vita dell'omo, come è il vino, (tagliare, dunque, anche una minima vite) è cosa iniqua, ingiusta, perfida e senza freno di ragione.

Così scrive lo statuto di Casteldelpiano. La stessa preoccupazione aveva nell'animo l'Editto di Rotari (cc. CC XCII-V) ma nell'editto manca l'esplicita, appassionata spiegazione che dà anima al motivo della condanna del medesimo reato, pur considerato sia nel sec. VIII sia nel secolo XVII, ugualmente grave, spregevole e bestiale. La vite, dunque, da tempo antico è veduta dal popolo di campagna come cosa *necessaria* al vivere umano perché il vino è « sussidio e nutrimento » per la vita dell' « uomo ». Come tale, la vite deve essere difesa da legge e come da « sacro metu », perché costa « tanta fadiga a custodire e mantenere et allevare ».

La vite, così, è pianta sacra a doppio titolo: perché madre del vino che, per opera di transustanziazione, diviene sangue di Cristo e perché oggetto speciale del lavoro umano, degno di rispetto massimo, sacro anch'esso. Specialmente la vite fu sempre pianta a misura di uomo.

Ed ecco perché altri statuti, come quello di Arcidosso, fanno obbli-



...le olive sono « cose di molta importanza ».

go sia ai proprietari iscritti nella lira maggiore sia in quella mezzana di piantare per 6 o 4 « opere » di vigna (diverse centinaia di viti). Un particolare tipo di proprietà, cui si attribuisce particolare utilità doverosa, deve avere la vigna: e se non ha terreno subito disponibile, lo deve comprare da altri, sia pure ad un prezzo fissato dall'autorità comunale per la persona dei competenti detti Viari.

Per un particolare tipo di proprietà la vigna è un obbligo (17). La vigna, nel concetto amministrativo, è come un pensiero fisso e dominante.

Ecco perché la vigna deve essere particolarmente difesa. Nella zona prevalentemente viticola segnata da precisi confini « non possono stare mai bestie di nessuna sorte per tempo alcuno » a meno che non siano bestie da soma legate o bestie da giogo guardate quando lavoreranno giorno per giorno, nei terreni sodi da pascolo nei grandi intervalli tra vigna e vigna ma ogni vigna deve essere cinta da siepe. La siepe, dicono gli statuti, deve essere per la vigna quello che la giustizia è per la vita degli uomini. Ogni vite è una creatura vivente, nella vigna si ripete la vita delle singole persone e della comune società.

Per quanto riguarda l'olivo nella valle dell'Ente, sotto il paese di Casteldelpiano, ricordato nelle pagine degli Statuti del 1571 c'è, prima di tutto, da fare un'osservazione: che mentre si riconosce « essere le olive di non poca importanza », in realtà la marcia dell'olivo comincerà più tardi. Un documento del 1676 informa che la popolazione, nel tempo, « avrà olio, giacché da poco tempo in qua gente del paese si è volta a detta coltivazione ». Il castagno e la vite sono ancora le piante dominanti, nell'ambizione popolare.

L'olivo è sia pure il primo degli alberi da frutto. Negli Statuti si colpisce con 10 lire di pena chi tagli, per dispetto, un fruttifero domestico, come un pero, un melo, un susino un olivo mentre si punisce con 15 lire chi tagli anche soltanto una vite. « Le viti sono tra le cose necessarie al vivere umano ». Le olive sono importanti, utili ma non necessarie. Al grasso per il nutrimento pensano gli animali: specialmente i porci.

Non possiamo, adesso, seguire la corsa dell'olivo nel versante occidentale del Monte Amiata ma possiamo con cura indicare dei dati certi futuri: nella metà del '700 la valle di Casteldelpiano produce

(17) A.S.S., *Statuto del Comune et homini del castello di Arcidosso*, anno 1550.

circa 50 quintali di olio derivante da circa 2.000 piante; negli ultimi nostri tempi, la produzione di olio nella medesima vallata è stata di circa 1.300 quintali derivanti da circa 35.000 piante di olivo. Da rilevare che mentre la produzione del vino, nel medesimo tempo, è cresciuta di 10 volte, quella dell'olio è aumentata di oltre 20 volte.

Da rilevare, ancora, che le piante d'olivo, sono della qualità « olivastra » di Seggiano di cui una pianta può avere alcuni metri di circonferenza, 8-10 metri di diametro nella fronda, 8-10 metri di altezza.

Sono, piante colossali e di una resa media di olio del 25%, con punte massime, in qualche località privilegiata, del 33%. Senza dimenticare, per altro, che anche questa pianta di olivo non solo comincia a fruttificare dopo 20 anni dall'impianto ma dà anche una produzione media di circa 15 chili a pianta se la resa dell'olio, calcolata al 25%, è di circa 3 chili di olio a pianta. Che qualche olivastra possa fare anche qualche quintale di olive e come tale rimanga nella mente del campagnolo come speranza non tanto eccezionale, questo è anche vero, ma illusorio e deludente: la media produttiva è quella che è. Dell'uva, per ogni vite al palo, 500 gr in media.

ARTIGIANATO:

Il falegname

Per quanto riguarda l'*artigianato* previsto dagli Statuti del 571 c'è da dire che sarebbe opportuno distinguere un artigianato libero e un artigianato controllato e regolato. È artigianato libero quello che ha per materia prima non solo il ferro per la fabbricazione degli arnesi più necessari, come vanghe, zappe, picconi, mazze, accette... ma anche e soprattutto il giunco e il legno necessario sia per fabbricarsi, magari in casa, certi attrezzi come panieri, corbelletti, ceste; sia per fabbricare, in conto terzi, tutti gli attrezzi necessari all'arredamento modestissimo delle case (tavoli, seggiole, travi, piane, correnti, usci e porte, mestoli) e dell'attrezzatura vinaria (bigonzi per l'uva, bigonzelle, tinelli, tine, botti, barili per il vino): tutti arnesi di non facile fattura sia per la tempera (stagionatura) del legname sia per precisione e delicatezza di fattura. Ora verso questo tipo di artigianato che non solo è necessario ma è anche capace di poter vendere e trasformare in denaro, le norme statutarie singolarmente sono premurose,

generose in facilitazioni di incoraggiamento. Questo tipo di artigiano montagnolo, fatto di castagni e di faggi, è appunto uno dei mezzi principali con i quali la gente povera « si aiuta ».

C'è poi un altro tipo di artigianato che si potrebbe chiamare artigiano-imprenditore come può essere il macellaio, il fornaio, il molinaio, l'oste. Artigiani che prendono in affitto, a lume di candela, la gestione annuale, di macelli, forni, mulini, osterie, per la quale essi dovranno pagare un canone al comune, proprietario di questi stabilimenti paesani. L'opera di questi artigiani è regolamentata e controllata dagli Ufficiali di Comune.

Il macellaio

La persona del macellaio è seguita con particolare attenzione, nata dal sospetto. I macellai, per la mente di questi statuti, sono « uomini di molta leggerezza e di poca conoscenza », « persuasi » da cattive fantasie, indotti a mal fare, eccitati o tentati, come si dice con furbesca ironia « da grassezza de le bestie » o da « avaritia de li homini ». Bestia tentatrice è la bestia grassa perché bene si presta a commettere frode per inganno di apparenza: la pecora, che costa meno ma è bella grassa può essere scambiata per agnello; la pecora grassa o l'agnello grasso possono essere scambiati per castrato che costa di più; perfino qui c'entra la « malizia avara », bestie infette e ammazzate possono essere vendute per « stiette e sane »: « cosa odiosa e degna di non poco castigo ».

Se questo può essere il male, ecco le norme di cautela e di pena. Prezzo della carne, invariabile, fissato dai Viari. Disponibilità della carne buona, e a tutte le ore, per il terriere. Carne, pesata a libbra, deve essere consegnata infilata in ginestre o giunchi. Coratella deve essere venduta intera. Del castrato, la bestia preferita, per 4 mesi, da luglio a settembre, devono essere disponibili 6 capi la settimana (sabato e domenica, uno in più). Negli altri mesi, 4 castrati, la settimana. Da aprile ad agosto non si macellano caprini. Il macello deve essere pubblico e aperto di giorno. Le bestie minute pronte e riservate al macello devono essere 200. Al macellaio di Comune è riservata l'esclusiva della vendita della carne fresca. I privati possono vendere carne salata da 8 giorni.

A prezzo sempre fissato dai Viari, fuori porta del castello possono essere vendute dalle persone private carni guaste da lupi o spallate o

tralipate o altre carni di bestie selvatiche prese alla cacciagione o all'*imbercio*. Da notare che il macellaio non è soltanto un venditore ma è un allevatore delle bestie che dovrà ammazzare e vendere: il che facilita il giusto prezzo fissato dai Viari. Tanto più che alle bestie allevate dal macellaio è riservata tutta una zona di pascolo, rispettata, in modo particolare, da ogni bestia brada.

Al fornaio

La vita del pane da cuocersi in forno « a sue legna » comincia all'alba, con la « comandata » del fornaio: quando, cioè, il fornaio bussa alla porta e dice, a voce alta, roca, ancora insonnolita: — Sora Jole, faccia « ppane » —. Da questo momento deve cominciare la lavorazione della farina con acqua e pizzico di pasta lievitata perché, poi, le picce di pasta, preparate nella madia, abbiano tempo di ingrossare a volume giusto, al caldo del panno di lana, e siano pronte al momento della prima infornata. È la mamma, quindi, che si alza all'alba al faticoso lavoro del pane, al « comando » del fornaio. Questi, più tardi, ritornerà a prendere la tavolata dei pani e portarla, sulla spalla, al forno: a meno che i poveri non preferiscano portarcela da sé e risparmiare... e il forno, allora, deve essere caldo a temperatura giusta e bene « et diligentemente spazzato » e la cottura deve essere « dilicata » e il pane cotto deve essere « netto e non lordo e pieno di carboni ». Il pane deve avere il segno di riconoscimento della persona o famiglia e deve essere infornato secondo la più sollecitata lievitatura ottenuta, senza dimenticare, per altro, di avere « riguardo e discrezione a quelli che n'haveranno di bisogno ».

È il pane, la « grazia di Dio », che comincia a vivere, all'alba, con l'atto amoroso della mamma e termina in forno, ben cotto, con un pensiero di doveroso rispetto di precedenza verso chi ne ha particolare bisogno, da parte del fornaio. Direi, anche con atto di responsabilità contro eventuale « protesta » di chi, non povero, abbia pur portato prima la « tavolata » al forno. Così come abbiamo veduto che gli statuti fanno appello all'accortezza pubblica e privata contro l'« insidia » del macellaio, gli stessi statuti fanno appello a delicatezza di coscienza in chi deve cuocere, non sciupare, nemmeno per indelicatezza, il pane e non deve mai dimenticare che se un particolare rispetto si deve, lo si deve al povero.

Nel forno spira aria di « religioso timore ».

L'albergatore

Non si può parlare, naturalmente, di criterio alberghiero, in senso moderno, ma, pure, dell'ospitalità moderna questo capitolo che parla del modo di gestire l'« osteria » sembra avere certi semi di futuro sviluppo. Intanto, ben marcato il fatto che « per comodità et refugio de' viandanti e forestieri », può affluire in paese del desideratissimo, sopra ogni cosa, denaro vivo: denaro che dà particolare diritto ad aver albergo e a « potersi recreare tutte le volte che a tali persone occorrerà ». Il servizio deve essere buono e il prezzo onesto. L'ospite deve stare meglio che a casa sua: paga. Il suo denaro gli dà diritto a vino puro e senza acqua, « buono e stietto », a « robbe ed esercizio convenienti, stiette, bene conditionate e buone »; « buoni letti e ben finiti, con buoni pagliaricci e buoni materazzi e buone lenzuola e buone coperte: tutto « buono » deve essere perché « li forestieri possino stare bene per li loro denari ».

Il motivo del fatto che chi porta denaro deve essere benissimo trattato si ripete, come si vede, a guisa di « pedale » in una « musica » alberghiera.

IL COMMERCIO CONTROLLATO E « LIBERO »

Per quanto riguarda il *commercio* bisogna ricordare che ogni paese, direi, ogni villaggio vive una vita economica a sé; ha i suoi statuti come ha i suoi campi e le sue botteghe. Ogni paese, nelle singole famiglie, cerca di produrre tutto quello che sia necessario a vivere entro i limiti del possibile. Da parte sua l'amministrazione comunale, come si è visto, ha per criterio quello di assicurare ad ogni famiglia un po' di terra seminativa o arborata perché ogni famiglia abbia un minimo di base economica tutta sua, ma non è detto che ogni paese non abbia bisogno di qualche cosa che non ha e che certi paesi siano capaci di produrre più di altri e quindi, di offrire più di altri. Ci sono limiti e ostacoli, questo è vero: i prezzi delle merci vendibili sono fissati d'autorità pur indicando, come criterio direttivo, non quello della libertà di mercato ma quello di discrezione e di buona volontà, nel tempo e nel luogo. È lo statuto che suggerisce, nel fissare i prezzi, una formula di buon senso onesto. Il prezzo, per esempio, della frutta deve essere fissato in modo che

« nissuno si debbi distrarre di vendere né alcuno di comprare ». Il costo dovrebbe corrispondere al compenso possibile per il lavoro che produce e raccoglie per vendere come per il lavoro di chi compri per necessità. Il sacrificio, mai univoco.

D'altra parte non è difficile constatare che simile morale economica non può vivere se non di rado dentro il cerchio di piccole economie chiuse e autarchiche, di cui si sente il male dell'asfissia. Ecco perché si cerca, in qualche modo, di temperare questa « stitichezza » autarchica concedendo all'economia certi tempi di libera anarchia. Ora, questo gioco di mercato a briglia sciolta avviene, soprattutto, come già accennato, in due momenti dell'anno: in gennaio, il 20, e in settembre il 9: per la durata di 15 giorni complessivi.

È il momento in cui la legge « alta », favorendo tutte le iniziative personali possibili e stabilendo certe norme che consentano di commerciare in piena libertà. Si può tagliare, si è già visto, nella faggeta di montagna come e quando si vuole per lavoro artigiano; si può far « pizzicheria » come e quando si vuole per poter vendere al minuto; ma, soprattutto, durante i quindici giorni che fanno capo alle feste principali dell'anno, libertà personale, libertà di movimento in merci ed animali sono garantite anche dal fatto che, in questi giorni, è chiuso l'ufficio giudiziario. Tutte le persone, e specialmente le più bisognose e indebitate, devono pensare a far scorrere denaro vivo, a riattivare la speranza.

In particolare, la fiera del 9 di settembre è brama di ragazzi, soddisfazioni di mamme-massaie, interessi vivi di babbi, ricordo di vecchi. Per un ragazzo, vivente nella solitudine del paesino o del villaggio o del podere sparso nelle campagne, la promessa della mamma: Se stai buono, ti porto al « 9 », voleva dire poter scoprire la vita nella sua più clamorosa varietà e attività: tante persone, tanti animali, giochi, cantanti, venditori, colori, campane, corse di cavalli e di somari, fuochi... Prima che l'economia paesana-rurale non fosse trasformata sino alla « deformazione » merciaiola attuale, nella fiera-mercato del 9 di settembre contai 980 bestie vaccine, 1000 tra somari e cavalli e, oltre tutte quelle di paese, 149 botteghe di roba venute dal grossetano, senese, aretino, viterbese, laziale, umbro... e tanta gente vidi che parlava forte, rideva forte, furbescamente ammiccava, concludeva affari, si cozzava senza scomporsi nel muoversi a torrente ma senza furia per le strade larghe del paese.

L'uomo aspettava il « 9 » per comprare gli arnesi; la massaia per



« Con le bestie et animali si sostenta la vita de li homeni, e si alta ».


rifornire la casa, rivestire i figlioli; la ragazza, vicina a sposarsi, a far lo « stacco » per il corredo; anche per il contadino che non poteva più muoversi di casa, il « 9 » era pur sempre giornata attiva: nel ricordo. E se il 20 di gennaio segnava il momento di un grande mercato locale per la vendita di suini, grossi, magroni e piccoli, e delle olive, (in media, oggi, 37.500 q nate da circa 250.000 piante), il 9 di settembre chiudeva e apriva due momenti stagionali di generale importanza. Nel settembre tutti i cereali sono raccolti e rimessi; la semina non è ancora cominciata; ancora non si vendemmia ma anche, la vite non domanda altra fatica. Si potrebbe dire che il settembre sia il mese di riposo pensoso per il contadino e la sua famiglia in attesa e preparazione di altra e diversa attività invernale e primaverile. In altre parole, dunque, i quindici giorni di gennaio e di settembre, vissute nel paese in festa e in piena libertà di mercato, costituivano le due semestrali cure ricostituenti, in anima e corpo, per una vasta zona amiatino-maremmana e per molte migliaia di persone.

GLI ANIMALI

Rilevando come, alla metà del '500 l'economia di Casteldelpiano che, nel tempo, diverrà quasi esclusivamente orto-viti-olivicola, fosse, invece, prevalentemente boschiva e forestale, implicitamente indicavano quanto fosse importante la presenza e l'allevamento dell'animale. Del resto gli Statuti lo dichiarano con la solita semplice eloquenza popolare che, pur di rado, ha sapore di derivazione biblica: « Con bestie et animali si sostenta la vita de li homini e si aita » cioè: per il popolo parte grossa del « sostentamento » deriva dall'animale in sé: come carne alimentare direttamente consumata o come aiuto per carne che ha un costo pecuniario ricavabile nel mercato.

Quello, poi che gli statuti chiamano l'« aita », può derivare anche dalla complementarità del lavoro dell'uomo e del lavoro dell'animale che all'uomo permette trasporto, più che di spalla umana; lavoro e fatica, più che di braccia umana; più circolazione di persone e di merce, più frequenti scambi, più agevoli iniziative personali, maggiore vendita: per denaro vivo. Senza l'animale l'uomo è solo, nella sua « potenza » mortificata: come sarebbe oggi, senza la macchina.

Ora tutte le bestie che vivono nell'economia di questo paese devo-



...col somaro carico si va alla vigna...

no essere distinte e raggruppate secondo natura e secondo utilità. Per le lavorazioni dei campi, aratura, trasporto con treggia (senza ruote, perché strade non ci sono) ci sono bestie vaccine e bufaline ed equine: cavalli e, molto di più, somari; per vitto e denaro, porci e polli e tanta selvaggina: cervi, caprioli, starne, lepri, pernici, cinghiali; ovini (pecora, agnello, castrato); caprini (capra, capretto castrabecco); cani e lupi in difesa di beni e contro violenza. Ci sono, poi, branchi di bestie altrui prese a « fida », un tanto a capo, o a « soccida », con partizione di prodotti naturali.

Tra tutti questi animali, il numero maggiore deve essere quello dei porci: o porci allevati in branchi semibradi se, come è vero, c'è una certa zona al pascolo e al grufolamento di questi animali è riservata e segnata da precisi « confini »; oppure, tutti quei porci che ciascuna famiglia cerca di allevare e di ingrassare nella stalletta sotto la cucina o in « castrolì » fuori dell'abitato.

E mentre si sa che i porci bradi si considerano giunti alla maturazione quando pesano 100 libbre, pari, appena, a circa 33 chili, c'è da pensare che i suini allevati in casa anche con beveroni raggiungessero, a fin d'anno, un peso maggiore, ma non molto di più: doveva essere, soprattutto, questione di « razza ».

Ed ecco anche perché uno dei boschi più vigilati e prodotti sia quello della *Cerreta* comunale produttrice della ghianda, disponibile per tutti. Di tutto questo bestiame, il suino, è dunque il re. La sua carne è carne di riserva e di consumo per tutto l'anno sia come carne insaccata o affumicata, sia come lardo e unto e sugna e sego o per conservazione di pelle e cuoi, o per condimento, in assoluta scarsezza di grasso vegetale come l'olio di oliva.

Ma, fuori degli orti, dei seminati e anche dai prati devono stare le zampe e i grugni dei porci. I prati, per quanto sono utili per tanto sono scarsi e mal tenuti: « i fieni sono cari, i prati della corte sono quasi tutti guasti » benché siano dichiarati « crociati », come prati, rispettati e difesi dalla legge. D'altra parte l'amministrazione pubblica, anche per le bestie ha la sua riserva di pascoli comunitari sulla montagna nei quali ogni persona della comunità può falciare erba e fare fieno, a « suo beneplacito », senza pagare fida. Nella zona pascolativa della montagna, fare fieno è, dunque, diritto di persona, mentre il pascolo in erba è gratuita concessione per i « terrieri » e non per i « forestieri ». Da non dimenticare, infine, che è diritto di chi ha comprato la gestione del macello di allevare tutte le bestie

che siano necessarie al consumo locale: entro certi confini, in zona vicino al paese, gratuitamente.

Nonostante tutto questo spiegamento di animali e di carni si può dire che il consumo non doveva essere abbondante. In realtà, il macellaio aveva il dovere di tenere sempre a disposizione del pubblico carne abbondante e buona ma questa carne abbondante si riduceva ad alcuni ovini la settimana, a prezzi fissati; e poco consumo si doveva anche fare della selvaggina portata al mercato di paese perché il prezzo era molto caro: per un chilo di pane erano necessarie due ore e mezzo di lavoro; per una lepre, più di 8 ore; per 2 stagne, 6 ore; per un chilo di cinghiale, 3 ore; di cervo, 15 ore. E sia pure più tardi ma sempre costando il pane 4 soldi il chilo, il castrato, la carne più cara, costava 12 soldi, la vitella 10 soldi, l'agnello, 8; la vaccina 7 soldi, la pecora 6 soldi; il porco, 10 soldi; il bufalo, 5. Fermo rimane ancora che l'opera di un operaio, in media, era sempre pagata 1 soldo l'ora. Prezzi enormi, rispetto al compenso orario. Sarebbe lo stesso che, oggi, un operaio, pagato, tutto compreso, a 3.000 lire l'ora, dovesse pagare, per un chilo di vitella, 120 ore del suo lavoro cioè, 36.000 lire.

Una coppia di animali sta a sé: quella dei cani e dei lupi.

I cani, nelle pagine statutarie sono venduti non come fedeli e svegli guardiani di gregge, anche di notte, mentre il pastore sonnecchia, come li ha fissati e ammirati il Ghiberti (nella sua formella, in alto, a destra, della porta del Paradiso), ma come gravemente danno-danti all'uva matura. Questi danni sono considerati particolarmente gravi sia per lo scempio della molta uva e sia per l'«offesa» fatta al bene che costa più fatica e dà il miglior compenso al lavoro. Lo si capisce bene più che dall'obbligo di tenere cani grandi e piccoli legati, dal 1 agosto a tutta la vendemmia, oppure forniti al collo di un «oncinio», lungo circa 30 centimetri in modo che essi non possano passare attraverso le siepi che devono difendere la vigna, dalla gravità della pena che pesa sui cani se trovati sciolti o senza uncino. Sono 40 soldi di pena e 2 staia di vino per emenda e, di notte, il doppio. Non solo: sia padroni di vigna sia guardie possono ammazzare il cane trovato dentro la vigna. Il danno, anche non grave o presunto, è pari a un quintale di uva.

Anche i lupi, e particolarmente nella terra di Castello, fanno danni «ad ogni sorta di bestie grosse e minute», «cavandole perfino dalle reti e cappanne e stalle». Ci vuole «animò» per andare con-

tro i lupi e per darlo e sostenerlo, questo coraggio, grossi sono i premi a chi li ammazzi. Per ogni lupo maschio, da 6 mesi in su, sono 3 lire in contanti, pari al compenso di 6 giorni di lavoro campagnolo e per ogni femmina, 6 lire, il doppio, pari a due settimane di compenso giornaliero; e per ciascun lupo da 6 mesi in giù (« che, alle volte », dicono gli statuti di Montepescali, « si trova tutta la covata ») 25 soldi l'uno, pari a due giornate e mezzo di lavoro. Una certa famiglia di Castel del piano, chiamata dei « lupai », fece soldi e si distinse, nei secoli col guadagno di questo lavoro straordinario...

PERSONE DI RILIEVO NELL'ANIMA STATUTARIA

Poiché non desidero dimenticare che questa introduzione desidera essere, soprattutto, un semplice contributo non alla storia di un diritto statutario formalmente inteso, ma a quella di un'*anima statutaria* che si manifesta in riflessioni, osservazioni di diretta espressione popolare, come anche la lingua, la frase e l'immagine testimoniano, desidero passare in rassegna alcuni tipi di persone che nella vita statutaria hanno particolare rilievo: il forestiero e il cittadino, per esempio, il bambino, la donna, il giocatore, il viario, l'ospedaliere, il padrone e il fante, il maestro di scuola. Di ciascuno, anche soltanto un tratto, un segno distintivo; di alcuni, un disegno e un ritratto più ampio e, direi in prospettiva: premettendo che avanti a tutti, i savì statutari vogliono vedere l'uomo comune, il terriere, sempre sveglio e in azione: « i savì vogliono che ciascuno sia et essere debba sollecito et curioso de le sue faccende ».

Questa attività, questo interessamento sono forze necessarie e pregiudiziali per il battito regolare di una vita personale, familiare e sociale, nella persuasione, come dirà qualche secolo più tardi una pastora analfabeta ma poetessa, Beatrice di Pian degli ontani, che « uomo sollecito non fu mai povero: io co'miei figlioli, si lavora... » (18). Solo lavoro continuo vince povertà sempre incombente e rinnovantesi.

(18) *Canti popolari toscani*, a cura di Valentino Cecconi, Pistoia, Tellini, 1972, p. 198.

Il forestiero e il cittadino

La figura del *forestiere* cioè di colui che, terriere di altro comune, può essere anche possessore e proprietario in una « corte » diversa dalla sua, richiama per contrasto la figura del *cittadino* senese. Sia dinanzi al forestiero sia dinanzi al cittadino il terriere vive con uno stato d'animo turbato. Del forestiero diffida e ha gelosia; del cittadino senese ha rispetto derivante da soggezione e da paura.

Un fatto sintomatico: sulla proprietà vignata, olivata, appomata, castagnata, che un forestiero abbia in corte non sua, egli deve pagare, indistintamente, ottanta soldi di imposta, che sarebbero corrispondenti a 8 giornate di lavoro; probabilmente, il doppio del « datio » pagato dal terriere.

Timoroso fino al servilismo, invece, appare il contegno dell'amministrazione verso un membro della città sovrana; e non si tratta di cittadino che abbia grado elevato, anche se si suppone piuttosto benestante. Certo l'imposizione giuridica è voluta dal comando della città sovrana ma lo stato d'animo di chi obbedisce e la sua espressione, direi servile, è di volontà paesana. Nel caso, per esempio, che un cittadino senese o suoi famuli o servi o serve e suoi garzoni facciano danno in beni di terriere o di comune non soltanto si riconosce cosa né lecita né giusta che egli, cittadino, possa essere convenuto dinanzi al giudizio del Vicario locale ma anche se si vuol denunciare, come lecito e giusto, il cittadino danno-dante al tribunale senese competente, prima di farlo, « si deve domandare a li detti cittadini, *amorevolmente*, e d'accordo per stima di homini amici o de li Viari, se vogliono fare l'emenda del danno (di pena non si parla affatto, contro consuetudine e diritto statutario); poi se questo cittadino non accetta di emendare il danno, allora deve essere tutta l'amministrazione al completo, Priori, Camerlengo, Sindaco generale e consiglio, e all'unanimità, a decidere di rimettere la causa al giudice competente di Siena. Ma è l'amministrazione pubblica che deve sobbarcarsi a tutte le spese di persona e di giudizio che siano necessarie per portare in fondo denuncia e processo: il che vuol dire, normalmente, rinunciare ad aver ragione da parte del terriere e del comune che rimane danneggiato sia dal fatto materiale sia dalla mortificazione spirituale.

Non solo: mentre è regola che, in caso di insolvibilità da parte del servo danneggiante, la responsabilità debba ricadere sul padrone,

nel caso di un servo di cittadino senese la responsabilità di tutto, in cose e persone e denaro, rimane sulla persona del servo. Il che vuol dire che se, nel caso del contrasto tra terriere e cittadino, è ancora possibile una soddisfazione giudiziaria, pur difficilissima, per chi ha ricevuto danno, nel caso che danneggiante sia un servo di cittadino senese, il servo può stare in prigione chi sa per quanto tempo ma il dannificato, in ogni modo, non ha soddisfazione né di beni né di spirito.

Ora questo privilegiato rapporto del cittadino senese col terriere deve essere comune a tutto lo stato senese, ma peculiare, come si è visto, è il modo espressivo di un certo animo col quale si deve procedere e giudicare secondo la parola degli statuti di Casteldelpiano. È l'*animus* che è diverso se deve essere « amorevole »...

I fanciulli e le fanciulle

Ecco altri esempi definiti in tipica espressione popolare: che un bambino possa anche bestemmiare o rubare è cosa detta nelle norme statutarie ma che un bambino sotto i sette anni non debba essere imputato e punito « perché fanciulli e fanciulle sotto i sette anni... non sanno quello che si dichino né quello che si faccino » lo dicono soltanto questi statuti. L'espressione peculiare rivela un animo e un'intenzione popolare: il bambino è irresponsabile perché non sa, il bambino è solo istinto, domabile con lo scapaccione, non certo precocemente maturabile col ragionamento. La responsabilità viene solo col tempo, l'esperienza e l'intuizione delle cose e delle persone. Dirà anche il medesimo statuto, è la scuola che deve assicurare ad ogni figlio istruzione ed educazione. Ai genitori, lo scapaccione, intanto, è più facile, e non è detto, però, che i genitori, oltre e prima della legge, non trovino altri modi tremendi, ma efficaci e possibili, di educazione tratta da esperienza personale. Su questo motivo pedagogico di sicura e tradizionale ispirazione popolare, mi si consenta un ricordo molto recente: deve essere stato il 1939.

Il babbo aveva 37 anni; il figliolo 9-10 anni. Era il tempo in cui 100 lire corrispondevano ancora al compenso di dieci giornate di lavoro per un operaio di campagna. Sarebbe come dire, oggi: 200.000 lire. Appunto 100 lire avevo consegnato alla mamma di questo ragazzino, e la mamma l'aveva messe sul canterano in camera, ma dal canterano le 100 lire erano sparite. Le aveva prese il ragazzino ed

era andato a spenderle con due compagni, comprando, tra l'altro, tre fucilini da gioco. Scoperto, il babbo vinse l'istinto di picchiare il figliolo e gli disse: — Domattina si va a montagna — cioè si sale, a piedi, da 600 metri a 1.400 metri, tra i faggi: al passo del bambino, circa 3 ore di salita. Qui, il babbo prese la roncola e tagliò tanti rami di faggio da farne una fascina pesante più che leggera; la caricò sulla schiena del ragazzino che, curvo sotto il peso per oltre tre ore di discesa, arrivò in paese a scaricare la fascina sulla soglia di un forno.

Come fosse piegato e distorto quel tenero scheletro di ragazzo e come disfatto il suo volto, rinunciò a tentar di ritrarlo. Il babbo chiamò il fornai e gli domandò quando gli dava per quella fascina di legna. Il fornai rispose che gli poteva dare mezza lira. — Va bene — rispose il babbo. Prese la mezza lira, e al figliolo disse: — Te' hai rubato al tu' babbo 100 lire che gli erano costate dieci giorni di fatica... te' dovresti fare 200 di questi « viaggi » a' montagna e portare al fornai 200 fascine di legna, per restituire 100 lire al tu' babbo. Va a casa —. Il ragazzino, di 9-10 anni, andò dalla « su' mamma ». Era pedagogia tremenda in difesa di vita in fatica tremenda: uno squarcio di vita popolare nei secoli.

La donna vogliosa d'uva

Un altro esempio: quello della persona, uomo o donna dinanzi alla tentazione di cogliere grappoli d'uva in vigna altrui: l'uva il bene di cui il popolo è più geloso. Negli statuti di Casteldelpiano non si fa il caso che un uomo si permetta di rubare uva di altri. Quelli di Castel di Badia, invece, sì: « qualunque persona colga in vigna altrui » più di 5 grappoli, è multata con 5 soldi, al grappolo, non solo ma « deve stare in piazza con la catena al collo e con i grappoli d'uva appesi al collo per quasi tutto il giorno ».

Invece, tanto gli statuti dell'Abbadia quanto quelli di Casteldelpiano fanno il caso della donna che sia in stato interessante e che non possa fare a meno di cogliere e di mangiare uva. Gli statuti di Abbadia non mettono limite a soddisfare questa voglia se non in una « onesta moderazione »: « cum moderatione et honestate ». Gli statuti di Casteldelpiano riconoscono che ad una donna che porta in grembo una creatura si debba avere « particolare considerazione » ma non si rinuncia a ragionarci sopra per evitare abusi. Intanto,

sembrerebbe addirittura possibile che diverse donne gravide facesse-
ro irruzione tutte insieme in una vigna altrui, affamate di uva, se è
vero che alla promessa di incolpabilità e di pena si deve rinunciare
quando donne in gruppo entrino in una vigna, e non da sole.

Ma anche se la donna è sola può, senza pena, cogliere due grappo-
li d'uva e anche mangiare o portar via 3-4 pere...: ad una condizio-
ne, però, che questa donna non sia proprietaria di vigna e non possa
cogliere uva nel suo; e a patto ancora che questa licenza di cogliere
uva avvenga solo una volta la settimana. Dunque, dicono gli statuti
di Casteldelpiano:

Le donne nel tempo de la loro gravidanza sono da essere molto
scusate e molto tenute in considerazione per molte giuste e ragionevoli
cause...

L'uso dell'uva è un regalo che la proprietà deve fare alla materni-
tà. (Ardengo Soffici informa di esser nato con una bella « voglia »
d'uva).

I *savi* statutari lo sapevano ma volevano essere piuttosto chiari ed
espliciti e seri nello spiegare, in concreto, quello che volevano dire
gli statuti dell'Abbadia quando si limitavano a raccomandare alle
donne « moderazione ed onestà » nel cogliere la preziosa uva degli
altri. Né i *savi* dell'Abbadia né i *savi* di Casteldelpiano vogliono
rinunciare alla virtù fondamentale della « prudenza ». E la donna
non è stata definita anche « cavalla del diavolo? ».

Il giocatore

Inchiodato alla gogna è, invece, un certo uomo che va « in taver-
ne o biscazzes a giocare o mangiare ». Vera piaga della società, questo
reato si compie « spessissime volte ».

... i giovani tolgono a li padri; molti lassano spessissime volte le proprie
famiglie che patiscono e portano el tutto a le taverne per sguazzarselo
loro solamente, e per giocare tutto el giorno e la notte, e li padri e li
figli non hanno poi con che fare le loro faccende né con che sostentarsi.

Di questo maledetto gioco che rimbecillisce l'uomo non è soltanto
espressa proibizione e pena ma è bene rilevato il duplice danno:
quello economico perché l'uomo, padre o figlio, che gioca giorno e
notte non ha più forza né voglia di lavorare (la vigna si secca, il

castagneto si inselvaticchisce, gli animali stentano...) e il danno fisico-spirituale non solo della persona giocatrice ma di tutta la famiglia ridotta alla miseria, alla malattia e alla lacerazione. Ora, a tanta reale gravità di male risponde la gravissima enorme pena in cui, per altro, si scarica soltanto lo sdegno della condanna morale. Impossibile, per un uomo di popolo pagare 10 scudi d'oro di multa, pari al compenso di 140 giornate di lavoro...

Per il colpevole sarebbe la galera a vita. Anche per il gioco come per la bestemmia la pena apparisce saltanto gonfia di amarezza morale, non piena di forza cogente.

I Viari

Nell'ordinamento costituzionale una delle figure più interessanti e, direi, più sconcertanti è quella dei due Viari o massari che Priori Camerlingo e Sindaco generale in carica, ogni sei mesi devono far scegliere dal Consiglio ordinario, tra i sei proposti da loro, come « discreti huomini et di giudizio ». Direi che i veri cirenei del potere sono loro perché non solo hanno l'obbligo di occuparsi di un monte di cose, rilevarne gli aspetti positivi o negativi, ma hanno anche l'obbligo e il diritto di giudicare « e sentenziare come a loro parerà e piacerà » su ogni controversia che nasca in paese e che possa e debba essere pacificata senza dover ricorrere all'inquisizione e al giudizio del Vicario, giudice delegato in ogni causa civile e penale o straordinaria. Come poi questi due Viari riescano a far tutto in sei mesi di tempo, ricordando, tra l'altro, l'opera propria con quella lasciata in sospeso dai precedenti due Viari del semestre passato, si riesce poco a capire.

I Viari, dunque, devono essere pacificatori e regolatori di ogni diritto e interesse comunale e personale. Sono procuratori e definitori di ogni causa, lite, differenza e contrasto che possa nascere non solo tra terriere e terriere, ma anche tra comunità e comunità; tra vicino e vicino, parente e parente nelle partigioni del patrimonio (e Dio solo sa quanto furiosa poteva anche allora essere la pratica divisione anche di semplici utensili famigliari); vigilano la manutenzione delle fonti in paese e fuori paese. Il regolamento dell'uso di acqua, non solo per distribuire il tempo tra aspiranti più o meno prepotenti ed esigenti ma anche per mantenerne possibile l'uso con escavazione e manutenzione di fosse, forme, vigilano sulla regolarità

della costruzioni paesane contro mal fattura e mala intenzione di grondaie, ballatoi, scale, tendenti ad occupare cielo e spazio di via pubblica; devono sorvegliare tutti gli artigiani perché « facciano l'arte giustamente e senza fraude »: devono andare a vedere e stimare i danni (moltissimi, fatti da persone e da animali); devono stimare beni sequestrati e dati in pegno; devono garantire giustezza di misure e di pesi (vino, olio, grano, castagne; boccali, mezzette, terzini, quartucci; braccia, stai, quarti, stadere, bilance); devono investigare per vedere e scoprire chi abbia occupato vie o possessi comunali; devono, almeno una volta ogni due mesi, rivedere e far rivedere vie e strade comuni e vicinali « perché sieno praticabili senza pericolo di bestie né di persone »; devono dare il prezzo alle carni che i macellari vendono; devono, infine, giudicare se siano vendibili, per sanità, carni di bestie selvatiche o domestiche, portate anche da forestieri, « guaste da lupi o tralipate o ammazzate »; che « se non sono sane, i Viari debbono vietare e ributtare ».

Viari, dunque, due persone che di tutto devono occuparsi e di tutto devono intendersi: sempre in movimento, in sospetto o in lite, due poveri somari talmente carichi di peso da non immaginarli che fermi e sofferenti più che capaci di muoversi e dar calci non tanto a sottoposti contravventori di legge quanto a superiori esigenti l'impossibile. La figura del Viario è veramente complessa. È come matrice di diverse funzioni che, nel tempo, prenderanno specificazione e stabilità nell'organico del comune o, anche, nella libera professione. Dalla funzione del Viario, in cui tanta attività e responsabilità si concentra, uscirà, per esempio, la figura del *perito agrimensore*, nel suo compito di misuratore e stimatore di beni immobili, di divisore di patrimoni, e, quindi, di grande per quanto modesto pacificatore familiare e sociale o la figura del *tecnico comunale* addetto alle costruzioni, ai trasporti, alle vie alla vigilanza e conduzione e regolazione di acque correnti irrigatrici; quella di *giudice conciliatore* tra persone della medesima terra o di altra terra vicina; la figura del *vigile e regolatore* contro frodi di attività artigiana o di frode nei prezzi; la figura, infine, di *ufficiale sanitario* che, controllando e permettendo o negando, garantisca la sanità delle carni...

Quindi, in questi statuti cinquecenteschi sono almeno cinque le funzioni assiegate nella sola persona del Viario e che, nel futuro, si sprigioneranno dalla sua figura stabilizzandosi in funzioni normali e durature, in persone diverse.

Il padrone e il fante

Avendo sempre di mira di mettere in luce il motivo dominante di questa redazione statutaria: quello di considerare la legge, soprattutto come difesa e aiuto del povero, avrei il desiderio di riflettere brevemente sul rapporto tra « padrone e fante », tra datore di lavoro e lavoratore, continuo nel tempo e causa frequente di preoccupazioni e contese. Il rilievo può essere tanto più opportuno in quanto questo problema sembra avere maggiore importanza nelle redazioni cinquecentesche rispetto a quelle quattrocentesche.

Di fatto, una rilevante, sociale preoccupazione economico-finanziaria trae il suo motivo dalla pratica difficoltà del rapporto tra operaio creditore e datore di lavoro debitore, almeno, non sollecito a compiere il proprio dovere verso chi ha assoluto bisogno dell'opera per campare. In realtà, e questo è più grave, è tutta la vita sociale di questa ruralità che vive praticamente nel debito non pagato: per gli alimenti, per il piccolo commercio e per il necessario artigianato. Le inquisizioni, le sanzioni sono molto gravi, e proprio questa gravità di pene conferma la cronicità della malattia debitoria.

Debitore dichiarato che non paga deve essere « catturato et incarcerato » anche se la somma dovuta è minima. È anche vero che il carcerato deve avere dal proprio creditore il sussidio giornaliero di un soldo e otto denari per il vitto in carcere ma è anche vero che questo sussidio diventa motivo di prolungamento carcerario se, scontata la pena del carcere, il debitore non restituisce al creditore il sussidio avuto: sì che la pena del carcere non diviene sconto e soluzione di debito ma può divenire causa di inasprimento di pena.

Da rilevare che dal carcere può liberarsi chi dà « promessa e idonea sicurtà » di pagare entro 6 mesi. Giudiziosa appare questa clausola in quanto questi sei mesi di attesa possono comprendere o il grande mercato di gennaio o il grande mercato di settembre in cui la massima libertà di commercio può procurare quei denari necessari al pagamento del debito. Certo, è un fatto, incarnito nella frequenza storica, quello che l'operaio, ad opera giornaliera e saltuaria, o il « fante », ad opera fissa, non sia pagato per il suo lavoro, pur avendo assoluta e immediata necessità di questo compenso. È di san Giacomo, nell'epistola V,4, la severità del richiamo ai « divites »: « La mercede degli operai che hanno mietuto le vostre campagne, se è stata defraudata, protestata, e il grido degli operai entra

nell'orecchio del Dio degli eserciti». Sono parole per le quali Dio stesso si fa titolare del diritto e dell'interesse dell'operaio povero. A questa parola gli statuti si sentono vincolati. Ora, anche nella medesima zona maremmano-amiatina, statuti sia del '400 sia del '500, contemplan il caso ma in modo diverso l'uno dall'altro, e quello di Castel del piano si distingue proprio nell'opera di difesa dell'operaio.

Lo statuto di Montepescali, del 1427, per esempio, stabilisce che il rapporto di lavoro tra padrone e fante non può essere rotto se non per « legittima causa », ma quando il giudice abbia ritenuta non legittima la causa e l'una o l'altra parte vuol sottrarsi, ugualmente, all'obbligo di dare o prestare il lavoro pattuito e promesso, allora, se inadempiente è il padrone egli deve pagare al fante tutto il salario dovuto per la durata intera del contratto; se, invece, è il fante, questi deve scapitare tutto il salario guadagnato nella sola frazione di tempo in cui ha già prestato servizio. La giusta causa non è condizione sine qua non si possa rompere un contratto ma, in questo caso, se ne pagano le conseguenze che sono particolarmente gravi per il datore di lavoro.

Il favore nei riguardi del fante, invece, non è riconosciuto nella medesima analoga norma statutaria degli statuti di Castel di Badia, del 1434, pur di redazione comunal-monastica. Secondo questa norma sia il fante sia il padrone devono all'uno o all'altro che violi la « legittima causa », risarcire « interesse e danno » in reciproca parità. Poco più di un secolo dopo, anche lo statuto di Castello del piano, al cap. XIX della Seconda Distinzione, regola il modo di « rendere ragione » nella contesa tra « fante e padrone », con diversa ampiezza e con qualche singolarità di precisione giuridica che, meglio e sempre, garantisca la difesa dei diritti e degli interessi bracciantili. Secondo quel che dicono gli statuti di Castel del Piano il lavoro manuale è a « giornata » o a « rischio »: credo, a cottimo: cioè o un tanto al giorno o a un tanto di lavoro secondo risultato di produzione. L'opera deve essere compiuta « realmente e fedelmente » ma deve esser pagata entro tre giorni, pena del doppio. L'opera è fissata in 10 soldi per i lavori compiuti da marzo a settembre e in 8 soldi negli altri mesi quando, essendo le giornate più brevi, minore è il tempo di lavoro. Il compenso equivale a circa 4 kilogrammi di pane. Con ogni probabilità si lavora dalla prima all'ultima luce del giorno, partendo dal paese, per la vigna lontana, la mattina, all' « Ave Maria », poco dopo che la campana abbia annunciato l'alba, e

ritornando, la sera, quando la campana abbia annunziato il tramonto del sole: secondo l'antico ritmo dell'aurora, che, secondo Saffo, vede disperdersi la gente al lavoro, e del vespro che la riaccompagna a casa: animali e persone. Soltanto l'opera più faticosa e più urgente, come quella della falciatura del fieno che « passa » o del grano che, per « urgenza » di granigione può schizzare dalla spiga, non ha prezzo fisso: esso nasce dal giuoco della domanda e dell'offerta, « a beneplacido di ciascuno che ne haverà bisogno ».

Questi elementari precetti sulla condizione e sul rispetto del lavoro manuale non permettono né sopportano deroga statutaria. La pena sarebbe in scudi d'oro. E l'eventuale causa di giudizio non vuole che tempi brevissimi. Vive e si conlude nella procedura sommaria. Da aggiungere che sè, per cause di dovere religioso o di opportunità economica, la legge si ferma nel suo potere giudiziario per oltre metà dell'anno, non si ferma mai quando si tratti non solo di cause penali ma anche quando si tratti di causa riguardante opera non pagata di lavoratore. Il povero ha, per sé, legge sempre libera e pronta ad « aiutarlo »: sempre.

Definito il garzone o fante come « povera persona » ed ammonito il padrone ad essere « buono et amorevole » sì che il trattamento verso il fante sia « ragionevole », lo statuto prescrive che tra fante e padrone, concordi nella prestazione di un certo servizio, esista una « scritta » che porti specificato il prezzo e la durata del servizio convenuto e che questa « scritta » sia stipulata e redatta alla presenza di testimoni.

Se il garzone fosse « incitato » a partirsi e rompere il patto dalle « stranezze et ingratitudini » del padrone, questi dovrà, come già prescritto dagli statuti di Montepescali, pagare al garzone il salario pattuito, per tutto il tempo fissato dalla « scritta ». Se, invece, fosse il garzone ad andarsene, senza « licenza » del padrone, allora non solo egli perderebbe il salario dovutogli per il tempo del servizio effettivamente prestato ma sarebbe anche obbligato a risarcire il danno, derivato al padrone a causa del suo allontanamento, con la somma di lire cinque per ogni mese mancante al compimento della durata di tempo già legalmente stabilito e liberamente accettato. E queste 5 lire corrispondevano al terzo del salario minimo mensile fissato dalla legge.

Nell'ipotesi contraria che, cioè, fosse stato il padrone a licenziare il garzone senza lecita e giusta causa, allora, egli non solo dovrebbe

pagare tutto il salario pattuito nella « scritta » per tutto il tempo convenuto ma dovrebbe pagare anche una pena di 10 lire al mese e risarcire ogni altro danno che il garzone patisse in conseguenza dell'illecito e ingiusto licenziamento. In caso che il garzone si ammali, quando sia guarito egli si trova in obbligo di rimettere le giornate perdute ma il padrone è, comunque, obbligato a riprenderlo in servizio affinché, nella normalità del servizio e non con altro mezzo, più gravoso ed incerto per l'operaio, egli possa ottenere il risarcimento del danno subito per causa della malattia del garzone. È molto probabile che, nel corso della malattia, l'operaio sia assistito dallo Spedale.

Nella « scritta » deve essere, inoltre, segnata ogni cosa, in natura o denaro, che il garzone abbia ricevuto dal padrone, ed ogni registrazione deve essere sottoscritta dall'interessato, pena il non creduto « giuramento » per ogni valore superiore a 20 soldi: pari, cioè, al compenso per due giornate di lavoro bracciantile.

Presso a poco nel medesimo tempo, anno 1583, lo Statuto di Santa Fiora, Jus Municipale Sanctaflorense, di derivazione signorile-feudale, si preoccupa de « li poveri homini li quali si affadigano e non sono pagati da chi li chiama a opera », ma ne tratta molto sommariamente. Lo statuto, comunque, stabilisce che, appena siano passati tre giorni, il datore di lavoro deve essere obbligato, con procedura sommaria, a pagare quel che deve all'operaio giornaliero. (Questa norma giuridica mi fa ricordare lo scrupolo morale di un mio antenato, Orazio Imberciadori, pittore, architetto, morto nel 1861, che la sera stessa, prima dell'« or di notte », del giorno in cui un operaio aveva lavorato nella sua vigna, si recava nella casa dell'operaio e gli metteva nelle mani il compenso della giornata. E se non lo trovava in casa, prendeva il denaro e lo metteva sul davanzale di una sua finestra, dicendo: — Questi soldi non sono più miei —. Sembra un aneddoto favoloso, e non è, del piccolo, grande mondo antico!).

Riprendendo il filo, aggiungiamo che, per i medesimi statuti di Santa Fiora, se il lavoratore a giornata o a « ristio », esegue male il lavoro, egli è condannato non solo a rifare l'opera a sue spese ma anche a pagare una multa pari al doppio del compenso che gli sarebbe dovuto. In ogni modo, in questi statuti rurali quattrocenteschi e cinquecenteschi sia il carattere sia la durata e le condizioni del rapporto di lavoro tra « padrone-fante » sono regolate dal criterio della certezza del diritto, secondo volontà di legge municipale e non



...l'onorando spedaliere in campagna...

dall'incertezza di volontà personale, comunque, preminente. Inoltre, gli statuti del '500, rispetto a quelli del '400, rendono più marcata la necessità morale di difendere, prima di tutto, il diritto e l'interesse del « povero ».

Gli Statuti di Santa Fiora si concludono affermando che, nell'opera di governo, bisogna « avere sempre Dio dinanzi agli occhi » e gli statuti di Castel del piano credono e affermano, come già detto, che « all'ora la legge è fedele testimonia di Dio quando per essa, li semplici e poveri ne sono aiutati e difesi » (19). Certo, tra queste espressioni di legale buona volontà in aiuto del « povero » e la forza cogente che anima, oggi, in giustizia l'economia mondiale, c'è un salto spettacolare. Però, i veri competenti storici dello « jus rusticorum » potranno, forse, trovare in queste poche pagine, documentate ma scritte alla « libera », qualche spunto storico di interesse nei riguardi della persona che « lavora », secondo il lessico popolare.

Lo spedaliere

Il pensiero dello spedale viene subito dopo quello di Dio e dei Santi; ed è oggetto di funzione pubblica. Alla totalità del corpo amministrativo, Priori, Camerlengo, Sindaco Generale e Consiglio del popolo, spetta scegliere e nominare l'*Hospidaliere e rettore dello spedale*: che abbia, direi quasi, carattere e limiti sacerdotali sia nelle sue doti personali, « buono, spirituale, sufficiente » sia nel suo status personale: « il quale non habbi figli né figlie né sia per averne », e, come tale, disinteressato e dedito con la moglie, se ce l'ha, all'opera di assistenza personale, di amministrazione e di distribuzione dei beni spedalieri ai bisognosi.

I patti scritti e il giuramento di osservare le promesse e di compiere bene i suoi doveri, responsabile dinanzi a Dio, di fronte al Comune e ad ogni persona abitante, sigillano con i caratteri della migliore spiritualità personale, della pubblica legalità vincolante e della sollecitudine disinteressata e devota la figura dell'« honorando spedaliere ». Così, egli amministra i beni dello spedale, terreni, case, denari; li affitta e li vigila se castagneti, campi seminativi, vigne, olivi. Egli organizza ogni anno la festa di S. Antonio Abate, il 17 di

(19) I. IMBERCIADORI, *Santa Fiora nel '500*, in *Amiata e Maremma, fra il IX e il XX secolo*, Parma, Ist. Storia Economica, 1971.

gennaio, con molte e solenni celebrazioni religiose che, anche in commemorazione dei defunti, da antico tempo si ripetono. È dovere di festa anche dare refezione o desinare e cena ai molti religiosi celebranti e convitanti con tutti gli ufficiali superiori del Comune e alcuni « massari » più meritevoli, « come sempre è stata antica usanza e costume farsi in detto hospitale ». Nel medesimo giorno, alle famiglie povere del paese si distribuiscono ceci cotti « con una coppia di pani » del peso di un chilo, circa due etti di carne suina o un etto di cacio ben stagionato (i pesi sono « tradotti » dalle misure del tempo: libbre e oncie).

Tre letti sono nel « pellegrinaio », con « buone lenzuola, buone coperte e buoni materazzi »; perché « i poveri e miserabili forestieri e pellegrini che capitassero a Casteldelpiano avessero ospitalità di tre giorni e tre notti. E se di sera arrivava in paese un povero pellegrino forestiero e non sapeva dove andare, doveva esser soccorso « di lemosina tanto che si potesse sostenere di pane, vino, lume e legna per far fuoco »; e se vi veniva accompagnato o portato un infermo, questo doveva essere aiutato e governato finché guarito o almeno potesse andar fuori a chiedere l'elemosina. E ai poveri di Casteldelpiano, con speciale riguardo a quelli che lo spedaliere conosceva più bisognosi, doveva esser data la richiesta elemosina.

Fuori delle mura dello spedale, era compito dello spedaliere andare a visitare nel paese e nella « corte » « tutte quelle povere persone » che fossero ammalate, per consegnare o far portare, con la buona parola, « sostentamento e sussidio ». In fine, lo spedale funzionava anche come casa di ospitalità ufficiale dal momento che ci si doveva trovar pronto anche un letto da offrirsi a persona « di riguardo » che fosse venuto in paese per affari di interesse pubblico:

un letto buono e recipiente e honorate, con buone e sottili lenzuola e con buona e honorata coperta.

Lo Spedaliere, in tutta la sua condotta, è sorvegliato e, alla fine dell'anno, sindacato dai « Santesi », ufficiali detti di Comune,

con tenergli la mano dell'equità a dosso, qualunque volta mancasse di fare alcuna cosa minima a la quale fussi obbligato e legato.

Con tali tratti è determinata dalla norma statutaria l'organizzazione e la funzione di uno spedale di campagna e così è delineata, quasi a modo sacerdotale, la figura dello spedaliere. Le indagini compiute

da un alto funzionario granducale appena 20 anni dopo la redazione statutaria, e cioè nel 1592, scoprono che, nel fatto, la funzione spedaliera è cresciuta e l'erogazione delle somme, derivate dalla rendita patrimoniale, sono fissate secondo nuove voci e bisogni. Appaiono diminuite le spese per la festività religiosa e mangereccia di S. Antonio Abate; uno dei compiti principali è ancora quello di soccorrere e di alloggiare pellegrini e poveri passeggeri, in pane e denaro (una libbra di pane e una crazia, valevole per comprare una coppia d'ova ogni mattina); il numero dei letti è cresciuto di uno, riservato a « ricettare cappuccini e poveri religiosi », mentre gli altri sono rimasti riservati ai poveri ammalati:

uno, per i malati gravi, fornito di pagliariccio, matarazzo e cuperta, e tre, fatti di saccone, lenzuola e cuperta per altri infermi meno gravi

li cura il medico cui lo spedale dà 25 scudi pari a 155 lire, pari a 310 giornate di lavoro di un campagnolo.

L'Ospedale, come risulta dalle norme statutarie, del 1571, è senza dubbio centro patrimoniale che ha funzione di distribuire la rendita alle persone più bisognose, anche se lontane dal paese; è anche centro di ospitalità per viandanti bisognosi o per persone di autorità da ospitare, ma nei decenni immediati dopo il 1571, l'Ospedale accentua la funzione di luogo e organizzazione sanitaria. Il tempo nuovo scopre e aggiunge altri compiti assistenziali, come aiutare « i poveri vergognosi », socialmente decaduti, o « donne da parto ».

Lo spedale tende ad una prioritaria specializzazione, quella ostetrica-ginecologica; pensa alle « creature » da mandare via dal paese in brefo o orfanotrofi... si preoccupa delle « citole » delle ragazze da maritare che, per questo, hanno bisogno di dote, pena, mortificazione o corruzione personal-familiare. Si sente, quindi, la necessità di avere non solo un honorando spedaliere ma anche un medico a tutto servizio, di cui gli statuti non parlano, ma che nel 1592 Casteldelpiano « terra popolatissima » domanda e vuole a cui offre 80 scudi di stipendio, pari a 560 lire (il maestro di scuola ne ha 230; un operaio che non lavorava 365 giorni dell'anno, può contare sulle 100 lire) e a pagare questo stipendio di medico si offre per 210 lire il Comune, per 175 lo Spedale e le altre 175 si impegnano a pagarle le « particolari » persone.

Passeranno altri 84 anni e Casteldelpiano nel 1676 avrà il suo medico con 770 lire di stipendio, di cui 70 per la pigione di casa,

pagandone 490 la Comunità e 280 lo Spedale. In questo medesimo anno 1676 non c'è insieme al medico, il cerusico pagato, di solito, metà dal medico, quello che « cava sangue e fa chiarate », ma ce ne sono, in paese, due forestieri, accasati nel luogo, e chi se ne serve, li paga » (20).


Da allora, ad oggi, 1980: L'Ospedale di Casteldelpiano ha una quindicina di medici, un centinaio di personale di assistenza e scuola, servizio, amministrazione per circa 150 posti-letto, in reparti medici e chirurgici serviti da reparti di specializzazione. L'alberello del '500 è cresciuto, tutto in varietà di innesto. Certo, l'aver provveduto subito e migliorato, nel tempo, l'assistenza ospedaliera per i malati, integrata dalla cura, autonoma, dei « vecchi impotenti » fa veramente onore al cuore e all'intelligenza di questo paese rurale, dove la funzione ospedaliera ebbe vita non solo dalla forza dell'istituto ma anche e sempre dalla cura volontaria e sensibile della persona.

L'ospedale fu subito ricovero di carità per improvvisi bisogni; fu pronto soccorso sanitario; fu casa di cura per i malati e fu anche centro di soccorso, di spontaneità nell'offerta di aiuto per chiunque, pur non domandando, ebbe bisogno in paese e fuori paese. Lo spirito è spirito di carità che deve essere uguale per tutti i « poveri » secondo il motivo dominante dell'anima statutaria. Certo, tutta l'opera ospedaliera potrà essere stata impari al bisogno, ma non dobbiamo dimenticare che, allora, in campagna non esistevano la forza e l'impulso dell'ente pubblico centrale, quale noi siamo abituati a rilevare pur sempre scontenti, nella società di oggi, mille volte più « cristiana » di quella di ieri.

Il maestro

Nel desiderio e nella possibilità di portare un contributo alla storia della società rurale non scoprendo magie, violenze, sessualità, di cui ho avuto manzonianamente pudore, ma cercando di rilevare quelle opere e quei pensieri che la razionalità ha sempre considerate proprie dell'uomo, senza aggettivi o attributi, ho fermato, per esempio, la mia vera e propria ammirazione su di una breve pagina di questi statuti popolari del 1571 che trattano del problema scolastico, consi-

(20) GHERARDINI, op. cit., alla « voce ». Vedi anche E. PIFFERI, *Grosseto e i suoi ospedali*, edito dal Rotary Club Grosseto.



... la scuola « per i figli di ciascuno ».

derato come problema di importanza capitale. Di questo problema essi statuti propongono una soluzione così intelligente da meritare rilievo mondiale nel libro *Le droit d'être un homme*, edito dall'Unesco, nel quale si fa scelta e sintesi della migliore razionalità e moralità umana, espressa in ogni tempo e in ogni luogo. Ed è la pagina che si legge nella Distinzione V degli Statuti, al cap. VI: quella pagina che pedagogisti hanno chiamato: la pagina della *scuola di Castel del piano*.

È il capitolo che riguarda « le cause di tenere el Maestro di scuola e frutti di esse ». Pagina veramente singolare perché porta, in « nuce », un pensiero di politica, di legislazione e di regolamentazione scolastica, direi, di rilevanza e valore perenne. Si tratta, è vero, di una scuola che noi diciamo « elementare » ma la meditazione suggerita si può riflettere su ogni ordine di scuola.

Parlando della finanza comunale si è visto come le entrate siano molto poche e non sicure; che queste entrate sono succhiate, per la maggior parte, dal fisco della città dominante. Per questo ha valore particolare il fatto che l'amministrazione comunale riesca a salvare per sé, di queste entrate più sicure una parte sia pure una sola: quella destinata alle spese dell'istruzione ed educazione pubblica. Di fatto, i Savi statutari partono da un pensiero e da una persuasione « politica » che ha carattere capitale: i pubblici denari meglio usati dai poteri responsabili sono quelli spesi per la scuola. Il motivo è elementare semplice e vero: nella funzione del buon insegnamento, sempre e contemporaneamente, il potere pubblico e l'interesse privato trovano l'utilità primaria. Non l'attrezzatura militare, non l'amministrazione della giustizia, non l'organizzazione economica, non la struttura burocratica hanno diritto di precedenza sulla scuola perché la scuola è portatrice di pregiudiziale e generale utilità. L'istruzione e l'educazione scolastica condizionano (in bene o in male) sia il militare sia il giudice sia il lavoratore sia il funzionario e sia il padre o la madre di famiglia. Anche perché la funzione educatrice della scuola provoca effetti molto più duraturi di ogni altra funzione. I frutti di essa nascono ma non muoiono nel tempo. Riguardano, come dicono, con finissima intelligenza, gli statuti l'*avvenire*. Sono frutti spirituali che nascono e si abbarbicano nella profondità dell'anima giovanile e si trasmettono nella perennità del sangue.

Ecco perché è « conveniente e lecito » non porre un limite, se non per discrezione intelligente, agli stanziamenti che si rendano necessa-

ri per una funzione scolastica che sia diretta ad istruire ed educare « li figli di ciascuno ». La quale espressione ci richiama al pensiero che la scuola deriva, prima di tutto, dal dovere primordiale e dal diritto generale della comune paternità. Assicurare a ciascun figlio il beneficio della scuola è primo dovere di responsabilità morale non solo di padre, che ha messo al mondo ma anche di padre componente e suddito di una Comunità, pagante un tributo. Il diritto alla scuola da parte dei figli di ciascuno non può essere eluso né da parte dei genitori di sangue né da parte della Comunità cui i genitori offrono i mezzi per adempiere questo comune dovere, per un comune interesse.

Rigorosamente discendenti e proporzionate a questi gravi impegni di stima e di finanziamento, viene la condizione primaria: l'insegnamento deve essere di istruzione e di educazione generale. Non deve esistere analfabetismo. L'istruzione è definita « buona virtù », come l'educazione. Se vogliamo dare alla parola « virtù » significato cinquecentesco, istruzione ed educazione sono, dunque « forze » di intelletto, di cuore e di volontà ugualmente necessarie. Imparare a scrivere e far di conto è mezzo necessario di espressione personale e di relazione sociale, di ragionamento e di prudente regola così come conoscere e praticare i precetti religiosi sono mezzi insostituibili per scoprire in sé e moltiplicare negli altri e con gli altri affetto e atti di bontà personale, familiare, comunitaria, politica. Per l'istruzione è cosa essenziale sapere quello che è utile imparare nel tempo, e per l'educazione cosa essenziale è credere in Dio che, per essere di natura e forza infinita, può essere, per ogni creatura, straordinaria forza moltiplicatrice di ogni capacità intellettuale e di ogni dovere morale.

Allo stesso modo, essenziale e pregiudiziale a questa funzione istruttiva ed educativa è che la persona dell'insegnante sia « sufficiente e diligente »; cioè, che sia capace di insegnare e di amare. E che la parola « diligente » conservi il significato del latino « diligere », voler bene, lo scopre la frase successiva: il maestro è padre che insegna ai figli e sta con loro tutto il giorno:

li maestro habbi ad essere sufficiente e diligente per insegnare co li detti figli, et non escire mai de la scuola el giorno che haverà ad insegnare.

Il bambino sta volentieri, soprattutto col grande, quando il grande si fa bambino, nei modi, seriamente, ed ama, per conoscere, veramente, non lo scolaro ma la persona da educare. Per il maestro,

così concepito e voluto la norma di legge in un certo senso, non pone limiti al suo salario, e gli dà non solo l'aula di scuola arredata del necessario ma gli offre anche la casa ammobiliata di tutto, perché egli possa vivere libero, senza « ingaglioffarsi » con altri, in una condotta di vita cui la consuetudine educatrice può dare carattere e tono di intelligente serenità. Ma se questo Maestro così ben trattato non si dimostra « diligente e sufficiente », alla fine dell'anno è licenziato: quando lo scadere esatto del contratto, in silenzio, dà modo all'autorità comunale di trovare un altro Maestro: « ricco o povero; laico o religioso; forestiero o paesano, nulla importa purché sia il migliore » come dirà la parola di altri Savi del medesimo paese qualche tempo dopo.

Come si vede, questa pagina di politica scolastica rurale ha caratteri di essenzialità nella redazione di un « diritto » scolastico elementare; è tutta unita nella coerenza del miglior pensiero, che direi « aristocratico », teso ad organizzare una scuola totalmente « democratica », aperta ai figli di ciascuno; è tutta persuasa della verità « dommatica » di quello che è stato pensato e detto: i principi determinanti sono indiscutibili e la applicazione ne è inderogabile: « remossa ogni cagione et escetione... a questo non si possa derogare ». L'avvenire sta nel grembo della scuola. Al di là di ogni altra pratica informazione che non abbiamo, è questa, concettualmente la « mirabile » scuola del popolo di Castel del piano nel 1571.

« RIEVOCANDO »

Alcune osservazioni conclusive e riassuntive.

1. Lo statuto rurale, alla cui redazione ha partecipato il popolo nella persona dei suoi rappresentanti, rientra, a pieno titolo, nella storia delle *persone* componenti un popolo, nell'integralità del suo interesse economico, sociale, fisico, spirituale. Con sottofondo un po' polemico, pur rispettoso, io sono stato attratto non dalle più vistose e teatrali manifestazioni di popolo come quella dell'alienazione magica, superstiziosa, libidinosa, folcloristica, materiale ma da quelle espressioni che il mondo razionale chiama serie come lavoro pazienza, sacrificio, gioie naturali, fede, generosità.

Questo tipo di luce umana a me sembra di averlo veduto acceso

nell'anima statutaria di un paese che, in solitudine sociale, in sfruttamento e abbandono «sovrano» cerca di risolvere i suoi problemi giorno per giorno: come resistere in via, come lavorare, pensare, come istruirsi, come alzare la testa per guardare in faccia altre persone, come trovare nel possesso sicuro e nella proprietà della terra la prima garanzia di una «libertà» personale e familiare.

2. Che anche il quadro di vita di un semplice contadino fosse e dovesse essere complesso, già lo aveva scritto Arrigo Serpieri quando, 50 anni fa, dava istruzioni nella sua *Guida a ricerche di economia agraria*: (21) quale fosse il lavoro produttivo in un certo territorio e in un certo ordinamento di produzione e di mercato; in quale abitazione, con quale vestito e quali arnesi; in quali condizioni igieniche e sanitarie; in quali condizioni intellettuali e morali; con quale intelligenza, in quale famiglia, sotto quali «padroni»; con quali vizi e quali virtù, entro quale benefica trattazione e assistenza: temi tutti da svolgersi in specificazione e trattazione analitica, nel rispetto e nell'attenzione pari a cose piccole e grandi, in campagna come in città.

3. Cose «grandi», intellettualmente e moralmente parlando, si possono anche trovare in espressione e mentalità popolare, direi, quasi ignorate. Penso all'intelligentissimo buon senso di popolo che «inventa» una sua scuola per «i figli di ciascuno», come portatori di un diritto naturale, o penso anche all'accettazione consapevole di quell'idea luminosa che la legge è soprattutto figlia dell'«amore» verso la persona, in sé, che nella società comunitaria, per essere più bisognosa di aiuto e di difesa, imponga ai propri organi pubblici il dovere di fissare il coerente diritto, perché questa è la volontà di Dio (v. il pensiero del Tommaseo nei *Ricordi di san Francesco d'Assisi* di Giulio Salvadori, p. 306.) Ora, dentro questo spirito lo Statuto di Castel del piano cerca di far vivere il popolo comunitario, nel sentimento e nell'azione: secondo reale possibilità. Certo, in questa realtà nascono e crescono, vigorosi, gli alienati, i ladri, gli usurai, i litigiosi, i prepotenti, i libidinosi, i pretucoli ma anche nascono e crescono i babbi, le mamme, i sacerdoti che vivono in lavoro e bontà. Anche a questi volti è ben giusto dare rilevanza bene illuminata, in sentimento e ragione. Sono loro i volti di quel popolo in cui,

(21) Roma, Treves, 1929, p. 35 sgg.

ai suoi tempi, Gothe, nei Colloqui con Eckermann, (22) vedeva la riserva morale della società intera.

4. Non è lontano credere che nella redazione statutaria cinquecentesca possa spirare aria di maturo rinascimento classico-cristiano, con un sentore di nuova, germinale aspirazione di principi miranti ad una « illuminazione » di popolo. A mio modesto avviso, anche quando si fa storia di popolo campagnolo, proprio noi, moderni, che abbiamo tanta sensibilità e « intelligenza » di cose e di persone, dobbiamo accorgerci dell'onnipresenza della storia: in seme prima che in pianta. C'è una strana ma sintomatica rispondenza tra tempo e tempo per la quale sembra che l'oggi sia come l'eco della voce di ieri. Il bisogno, prioritario, di dare istruzione e educazione a tutti, secondo volontà statutaria cinquecentesca, trova sorprendente consenso nell'affermazione di un popolano di pieno Ottocento, analfabeta ma « poeta », cieco fin dalla nascita quando confessa che avrebbe voluto avere « la visita degli occhi » per la possibilità di « leggere nei libri », prima ancora di avere la consolazione di vedere come erano fatti i volti dei suoi figlioli (23).

5. Singolare luce intellettuale e morale, dunque, si sente e si vede vibrare nell'anima statutaria di Castel del piano che, lontano dal mare e dalla città, senza « ruota » e senza « strada », vive in solitudine, in povertà ma in paziente lavoro, continuo, teso verso una sua « libertà » economica e spirituale. È ancora inciso nell'architrave di un « capanno » abbandonato in cima a un poggio tremendamente roccioso che era stato tutto scassato e avvolto e incoronato di tanti filari di vigna: — *Labor omnia vincit* —. Ed erano sempre stati i soliti arnesi: piccone, vanga, zappa, mazza, accetta, in mano a certa gente che « sputava sangue » senza arrendersi e, per la propria casa in costruzione, spaccava i sassi anche in piena notte, al lume di luna, come in altro tempo, a noi vicino, sentii e vidi, con occhi lucidi, in una certa notte d'agosto... Era gente che credeva, come un tempo e ancora, nelle parole dette da una contadina « poetessa », Beatrice di Pian degli Ontani: Io, co' miei figlioli si lavora. Uomo sollecito non fu mai povero (24). Mondo di fede, di fatica, di pazienza, pur « confortato » da una intima, personale « saliente » vena di fiducia nel successo.

(22) Tradotti da E. Donadoni, Bari, Laterza, vol. 2° ,p. 274.

(23) *Canti popolari...* cit., p. 203.

(24) *Canti popolari...* cit., p. 198.

— Nostalgia? — Si è domandato a proposito del film, documento e arte, di Olmi, *L'albero degli zoccoli*, a questo spirito intonato. — Nostalgia —, no. Storicamente, non avrebbe senso. Nostalgia, no, ma ammirazione, sì. E, con l'ammirazione, il possesso di un certo tesoro spirituale, sempre e ancora spendibile, come l'oro.

ILDEBRANDO IMBERCIADORI